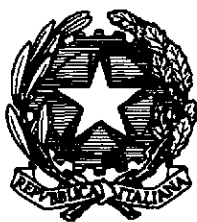


# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Martedì, 24 marzo 1998**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. verrà sospeso l'invio dei fascicoli della **Gazzetta Ufficiale** a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

### SOMMARIO

#### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

##### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1997, n. 519.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ..... Pag. 6

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle comunicazioni

##### DECRETO 8 gennaio 1998, n. 54.

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni ..... Pag. 12

##### DECRETO 20 febbraio 1998.

Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ..... Pag. 15

Ministero delle finanze

##### DECRETO 27 febbraio 1998.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Roulette» ..... Pag. 17

##### DECRETO 6 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Terni ..... Pag. 18

##### DECRETO 18 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma ..... Pag. 18

##### DECRETO 20 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma ..... Pag. 19

**Ministero della difesa****DECRETO 4 marzo 1998.**

**Criteri per la individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.** Pag. 19

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale****DECRETO 10 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Calzaturificio coop. Tesino» a r.l., in Ripatransone** ..... Pag. 21

**DECRETO 10 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Ceristam» a r.l., in Ascoli Piceno** ..... Pag. 22

**DECRETO 10 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «San Fedele» a r.l., in Montefiore dell'Aso** ..... Pag. 22

**DECRETO 17 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Primavera» a r.l., in Troia** ..... Pag. 23

**DECRETO 17 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Casa Aneta» a r.l., in Zaponeta** ..... Pag. 23

**DECRETO 17 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Città di Foggia» a r.l., in Foggia** ..... Pag. 24

**DECRETO 17 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Mare» a r.l., in Margherita di Savoia** ..... Pag. 24

**DECRETO 17 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Isonzo» a r.l., in Foggia** ..... Pag. 25

**DECRETO 17 febbraio 1998.**

**Scioglimento della società cooperativa «Stornarese» a r.l., in Stornara** ..... Pag. 25

**DECRETO 10 marzo 1998.**

**Scioglimento della soc. coop. ed. «Il giardino», in Lucca.** Pag. 26

**DECRETO 25 febbraio 1998.**

**Scioglimento di alcune società cooperative** ..... Pag. 26

**Ministero per le politiche agricole****DECRETO 23 febbraio 1998.**

**Adozione di misure di emergenza di contrasto alla propagazione dell'organismo nocivo *Thrips palmi* Karny, relativamente ai fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia** Pag. 27

**DECRETO 24 febbraio 1998.**

**Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri** ..... Pag. 29

**Ministero dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica****DECRETO 2 marzo 1998.**

**Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca** Pag. 31

**DECRETO 10 marzo 1998.**

**Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca** Pag. 31

**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI****Comitato interministeriale per la programmazione economica****DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.**

**Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. (Deliberazione n. 209/97)** ..... Pag. 32

**DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.**

**Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997, 1998 e 1999 in relazione al programma operativo multiregionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione - Sottoprogramma IV: attività di accompagnamento», di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 219/97)** ..... Pag. 33

**DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.**

**Aggiornamento e proroga dei termini del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Iari Industriale S.c.r.l. (Deliberazione n. 241/97).** Pag. 34

**DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.**

**Secondo aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SNIA BPD S.p.a. (Deliberazione n. 242/97)** ..... Pag. 35

**DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.**

Modificazione del punto 5 delle delibere adottate dal CIPE il 18 dicembre 1996 relative agli anni 1994, 1995 e 1996 e della delibera adottata dal CIPE il 21 marzo 1997 in materia di interventi finanziari da effettuarsi per gli anni 1997 e 1998 con il concorso del fondo sociale europeo. (Deliberazione n. 252/97) ..... Pag. 36

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Regione Lombardia****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca antincendio ed opere connesse in località «Campisc» e acquedotto rurale annesso da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34107) ..... Pag. 37

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale a servizio delle piste dello ski-lift denominato «Valandrea» da parte della Soc. Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. VI/34108) ..... Pag. 38

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una struttura agricola con annessa abitazione in località «Pozz» da parte del sig. Rodigari Arturo. (Deliberazione n. VI/34109) ..... Pag. 39

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso ai nuclei abitati in località «Stefan» frazione Trepalle da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34110) ..... Pag. 40

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso alla cascina Martina da parte dei signori Zanardelli Giorgio e Zanardelli Rino in località «Valle di Serramando». (Deliberazione n. VI/34111) Pag. 41

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di una strada di accesso all'area artigianale in località «Compart» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34112) ..... Pag. 42

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di strada pedonale «Baita Teodosia-Bosco» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34113) ..... Pag. 43

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una autorimessa interrata da parte del sig. Scagli Germano, legale rappresentante della Soc. Il Cielo S.a.s. (Deliberazione n. VI/34114) ..... Pag. 44

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione strada Alpe Susen a Schiazzera da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34115) ..... Pag. 45

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nuvoletta dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cava di marmo da parte della ditta «Cavatori Monte Bolla» di Ragnoli Francesco e C. S.n.c. (Deliberazione n. VI/34116) ..... Pag. 46

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina, strada comunale Gaggio-Prato Isio e parte dei mappali 22 e 21/a dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione stradale e di riassetto idrogeologico della strada Gaggio-Prato Isio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34117) ..... Pag. 47

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 gennaio 1998.**

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Spriana e Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione sentiero Val di Tognone-Valle Painale da parte della comunità montana Valtellina di Sondrio. (Deliberazione n. VI/34118) ..... Pag. 48

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso al nucleo rurale di Fiess da parte del sig. Cecini Renzo. (Deliberazione n. VI/34119) . Pag. 49

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizio igienico e impianto smaltimento acque nere su immobile esistente in località Piaz da parte del sig. Imperial Pietro. (Deliberazione n. VI/34120). . . . . Pag. 50

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale, realizzazione di una strada agricola e costruzione di un nuovo acquedotto in località Mola da parte del sig. Marsegaglia Pietro. (Deliberazione n. VI/34121). . . . . Pag. 51

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione fabbricato rurale da adibire a locali per la conservazione e lavorazione del latte in località Alpeggio-Valle Poschiavina da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34122) Pag. 52

## CIRCOLARI

### Ministero dell'interno

#### CIRCOLARE 25 febbraio 1998, n. 7/98.

Nuove istruzioni per la richiesta dei rimborsi dell'indennità di fine rapporto da corrispondere al personale ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali. . . . . . Pag. 53

### Ministero dei lavori pubblici

#### CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. 844.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1998. . . . . . Pag. 58

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettanti al presidente dell'Istituto postelegrafonici. . . . . Pag. 64

**Ministero di grazia e giustizia:** Comunicato relativo al finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Piano di ripartizione relativo al 1997. . . . . Pag. 64

**Ministero dell'interno:** Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. . . . . Pag. 75

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** Cambi di riferimento del 23 marzo 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. . . . . Pag. 75

### Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Ampidietan» . . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Trimediazine 15 Premix» . . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Gelliprim orale» . . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Euthatal» . . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Intertocina» . . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Oxytetrin aerosol» . . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali per uso veterinario «Program compresse» e «Program sospensione orale» . . . . . Pag. 77

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari immunologici . . . . . Pag. 77

**Ministero per le politiche agricole:** Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» . . . . . Pag. 77

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Terenplast società cooperativa a r.l., in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo, e sostituzione del commissario liquidatore. Pag. 79

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata «Giustizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e sostituzione del commissario liquidatore ..... Pag. 80

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:**

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 2 dicembre 1994 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per i farmaci II fase, a seguito del decreto ministeriale 30 ottobre 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1996. .... Pag. 80

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1996. Pag. 80

**Università della Calabria in Cosenza:** Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento ..... Pag. 80

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51****Cassa depositi e prestiti**

CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. 1227.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

98A2224

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1997, n. 519.

**Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 80;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1316, ed in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, come modificato dall'articolo 55 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE del 29 ottobre 1993;

Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole;

### E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo finalizzati al rilascio delle licenze per la fabbricazione ed il deposito in magazzini delle margarine e dei grassi idrogenati alimentari, come definiti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, modificato dall'articolo 55 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e la tenuta di taluni documenti.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «camera di commercio», la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

b) per «A.S.L.», l'azienda unità sanitaria locale;

c) per «impianti», i macchinari, le apparecchiature, i congegni utilizzati, asserviti o finalizzati alla produzione o alla conservazione dei prodotti, fino allo stato di prodotto finito pronto per la vendita;

d) per «installazione», i locali di uno stabilimento o deposito, i luoghi di lavoro e gli impianti per lo svolgimento dell'attività di produzione o conservazione in deposito.

#### Art. 2.

##### *Contenuto della domanda*

1. Per fabbricare, a scopo di commercio, i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, l'impresa interessata deve presentare alla camera di commercio competente per il territorio in cui ha sede lo stabilimento, apposita domanda contenente:

a) la denominazione o ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente;

b) il nominativo del responsabile dello stabilimento;

c) l'indicazione della località ove è sito lo stabilimento;

d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ove si svolgerà l'attività e indicazione delle relative destinazioni d'uso;

e) la descrizione tecnica degli impianti e del ciclo tecnologico di lavorazione;

f) le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia, non costituenti indicazioni obbligatorie, da apporre sugli involucri.

2. Nella domanda per il rilascio della licenza di deposito per il commercio all'ingrosso non sono richieste la descrizione delle modalità di lavorazione e le indicazioni di cui alla lettera f).

3. Il richiedente deve, inoltre, allegare alla domanda la quietanza comprovante il pagamento del deposito per le spese relative agli accertamenti igienico-sanitari.

### Art. 3.

#### *Domanda per il rilascio di licenza per più installazioni*

1. L'impresa che gestisca più stabilimenti di produzione o depositi per la commercializzazione all'ingrosso può chiedere, con unica domanda, predisposta ai sensi dell'articolo 2, il rilascio di una licenza per più installazioni, purché tutte site nel territorio di competenza della stessa camera di commercio.

2. Nella domanda sono riportate una sola volta la denominazione o ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), se relative a stabilimenti che utilizzano gli stessi processi produttivi.

3. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5 si applicano con riferimento ad ogni singola installazione.

### Art. 4.

#### *Istruttoria*

1. La camera di commercio, ricevuta la domanda, provvede immediatamente ad iscriverla nel registro di protocollo, comunicando all'impresa interessata l'avvenuta iscrizione e il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nei dieci giorni successivi alla ricezione, il responsabile del procedimento verifica la regolarità e completezza della domanda. Se vi rileva difformità o carenze non sanabili d'ufficio, assegna un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, entro cui l'impresa deve provvedere alle necessarie rettifiche od integrazioni decorso inutilmente il quale il procedimento si estingue e per il rilascio della licenza dovrà essere presentata una nuova domanda.

3. Nello stesso termine di dieci giorni previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio l'inesistenza delle cause di divieto o sospensione previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

### Art. 5.

#### *Verifica dei requisiti igienico-sanitari*

1. Nei dieci giorni dalla ricezione della domanda, o dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento richiede all'A.S.L. competente per territorio di procedere al sopralluogo per verificare l'idoneità igienico-sanitaria dell'installazione, inviando la relativa documentazione.

2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione, l'A.S.L. effettua il sopralluogo, a seguito del quale:

a) constatata la rispondenza delle installazioni ai requisiti previsti dalla normativa vigente, rilascia parere favorevole alla concessione della licenza;

b) rilevate carenze od inidoneità delle installazioni rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ne dà dettagliata descrizione, indicando le modifiche necessarie ed assegnando un congruo termine per la loro realizzazione, decorso il quale procede ad un nuovo sopralluogo ed alla redazione del parere definitivo.

3. L'A.S.L. nei dieci giorni successivi allo svolgimento del sopralluogo, invia il proprio parere alla camera di commercio ed all'impresa interessata.

4. Nel caso di domanda riferita a più installazioni ubicate nell'ambito territoriale della stessa A.S.L. viene rilasciato un parere per ciascuna installazione.

### Art. 6.

#### *Adozione del provvedimento*

1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione del parere igienico-sanitario definitivo, trasmette la documentazione al segretario generale della camera di commercio, dandone notizia all'interessato.

2. Il segretario generale della camera di commercio, entro quaranta giorni dalla ricezione degli atti, adotta il provvedimento formale, comunicandolo all'interessato nei dieci giorni successivi all'adozione.

3. In caso di unica domanda per più stabilimenti o depositi, il segretario generale della camera di commercio adotta un unico provvedimento favorevole per tutte le installazioni ritenute idonee e distinti provvedimenti di diniego per le installazioni non idonee.

### Art. 7.

#### *Rinnovi annuali*

1. Le licenze rilasciate ai sensi del presente regolamento sono soggette a visto annuale previo pagamento della relativa imposta di bollo.

### Art. 8.

#### *Modifiche delle installazioni*

1. La trasformazione degli impianti e gli ampliamenti o trasferimenti dei locali di lavorazione o di deposito nell'ambito territoriale di competenza della camera di commercio che ha rilasciato la licenza vigente, sono sottoposti ad autorizzazione della medesima camera di commercio.

2. La richiesta deve contenere gli estremi di identificazione della vigente licenza, del relativo titolare e la quietanza di deposito delle somme necessarie agli accertamenti igienico-sanitari.

3. Alla richiesta deve essere, inoltre, allegata:

a) nei casi di trasformazione degli impianti, la descrizione tecnica dei nuovi impianti, ed il loro inserimento nel ciclo tecnologico di lavorazione;

b) nei casi di ampliamento o di trasferimento dei locali, la planimetria dei nuovi locali in scala 1:100, con descrizione degli stessi e della relativa destinazione d'uso secondo quanto disposto dall'articolo 2.

4. Al procedimento di rilascio delle autorizzazioni si applica la stessa disciplina dettata dal presente regolamento per il rilascio delle licenze.

5. I termini per la deliberazione e la comunicazione del provvedimento finale all'impresa sono ridotti della metà rispetto a quelli previsti dall'articolo 6, comma 2.

6. Decorso inutilmente il termine per la comunicazione, l'autorizzazione si intende rilasciata. La camera di commercio è comunque tenuta a rilasciare all'impresa la relativa attestazione.

#### Art. 9.

##### *Documentazione contabile*

1. Sono soppressi i registri di carico e scarico previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526.

2. I documenti contabili e fiscali di cui è prevista la tenuta dalla vigente normativa sostituiscono, ad ogni effetto, i registri di carico e scarico. È altresì soppresso l'obbligo di vidimazione di detti documenti da parte dell'ufficio periferico territorialmente competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

#### Art. 10.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, e fino al termine dell'anno di gestione in corso al momento della data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese possono continuare ad utilizzare i registri di carico e scarico di cui all'articolo 9, comma 1.

#### Art. 11.

##### *Abrogazioni*

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; articoli 1, 2, 3 e 4, primo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316; articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi e la tutela igienico-sanitaria nella preparazione e nel commercio dei prodotti alimentari, la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la conformità urbanistica ed edilizia delle costruzioni e la disciplina delle esportazioni.

3. Ai procedimenti di cui al presente regolamento non si applica la disposizione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1997

#### SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998

Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 18, come deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 26 febbraio 1998

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### *Note al preambolo:*

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.



Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 20 e allegato 1, n. 80, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1  
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:  
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;  
legge 16 giugno 1960, n. 623.

(Omissis)».

— Si riportano i testi dell'art. 4 e dell'art. 6, come modificato dall'art. 55 della legge n. 142/1992, della legge n. 1316/1951 (Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari):

«Art. 4. — Gli esercenti di fabbriche di grassi alimentari solidi diversi dal burro o dai grassi suini e gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di detti prodotti debbono pagare la tassa di concessione governativa rispettivamente di L. 10.000 e di L. 6.000 sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 1.

Le licenze di cui all'art. 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni».

«Art. 6. — 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2% di umidità ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grasso", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grasso", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 ed il 42 per cento.

4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.

5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato"».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 1526/1956 (Difesa della genuinità del burro):

«Art. 8. — Le ditte che abbiano stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico delle materie prime. Alla voce "carico" dovranno essere specificate le quantità delle materie grasse distinte per qualità introdotte nello stabilimento, ed alla voce "scarico" le quantità delle stesse materie grasse destinate alle varie lavorazioni. Dovranno altresì tenere aggiornato un registro di carico e scarico della margarina e dei grassi idrogenati: alla voce "carico" dovranno riportare quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti; alla voce "scarico" i quantitativi usciti dallo stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del numero del documento di accompagnamento. Si intendono finiti e pronti per la vendita, e quindi da includersi alla voce "carico" tutti i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati, comunque confezionati, esistenti nei locali dello stabilimento.

La tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico è obbligatoria anche per i grossisti ed i depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la ditta produttrice ed il numero del documento di accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il numero del documento di accompagnamento.

I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

Per le registrazioni di carico e scarico di cui sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le scritturazioni previste dal R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, o dal

testo unico per la finanza locale e dai relativi regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno però essere vidimati dall'istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali, grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati, debbono essere sempre accompagnate da un documento dal quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonché la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione.

la margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in più involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316».

— Il d.lgs. n. 123/1993 reca: «Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari».

— Il d.lgs. n. 155/1997 reca: «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».

— Il d.lgs. n. 156/1997 reca: «Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari».

— Si riporta il testo dell'art. 50 della legge n. 146/1994 (Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993):

«Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). — 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6, come modificato dall'art. 55 della legge n. 142/1992, della già citata legge n. 1316/1951, vedi note al preambolo.

*Nota all'art. 4:*

— Il decreto legislativo n. 490/1994 reca: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

*Nota all'art. 9:*

— Per il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 della già citata legge n. 1526/1956, vedi note al preambolo.

*Note all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 20, comma 4, della già citata legge n. 59/1997, vedi note al preambolo.

— Per il testo dell'art. 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della già citata legge n. 1526/1956, vedi note al preambolo.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della già citata legge n. 1316/1951. Per il testo dell'art. 4 della stessa legge vedi note al preambolo:

«Art. 1. — La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini nonché la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a licenza da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'ufficio sanitario provinciale, sui requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro».

«Art. 2. — La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione degli impianti e delle principali modalità di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in scala non inferiore a 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge».

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari è fatto dall'ufficio provinciale sanitario mediante sopralluogo, le cui spese sono a carico del richiedente».

«Art. 3. — Le licenze di cui all'art. 1 sono soggette al visto annuale della stessa camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate».

Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1954 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari):

«Art. 2. — I produttori di grassi alimentari solidi che gestiscono più stabilimenti di produzione, anche se situati nello stesso comune, debbono provvedersi della relativa licenza per ciascun stabilimento da loro gestito».

I produttori di grassi alimentari solidi che gestiscono magazzini per il commercio all'ingrosso in comuni diversi da quello in cui si trova lo stabilimento di produzione debbono provvedersi di licenza per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi in ciascun comune in cui si trovano i magazzini predetti.

I commercianti di grassi alimentari solidi che gestiscono magazzini all'ingrosso in più comuni debbono munirsi della licenza relativa in ciascun comune in cui si trovano i magazzini predetti».

«Art. 3. — la domanda per il rilascio di licenza di fabbricazione deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente;

b) l'indicazione dell'ubicazione dei locali di lavorazione e di deposito della fabbrica per la quale è chiesta la licenza;

c) la descrizione degli impianti e delle principali norme di lavorazione».

Nella domanda deve essere, inoltre, indicata l'eventuale denominazione di fantasia che, ai sensi dell'art. 10 della legge, può essere apposta sugli involucri.

la domanda per il rilascio di licenza per la gestione di deposito all'ingrosso deve contenere:

1) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente;

2) l'indicazione della ubicazione dei locali di deposito di cui l'impresa dispone nel territorio del comune».

Alla domanda per il rilascio di licenza, sia per la fabbricazione che per la gestione di depositi all'ingrosso, debbono essere unite la pianta dei locali in scala non inferiore a 1 a 100 e la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa, nonché la quietanza del deposito per le spese degli accertamenti sanitari.

Le imprese richiedenti dovranno versare alla tesoreria provinciale, nell'apposito conto a favore della prefettura la somma occorrente per il rimborso delle spese per gli accertamenti sanitari nella misura che sarà stabilita dal prefetto, in relazione al prevedibile costo di controllo. La liquidazione definitiva delle spese sarà fatta dal prefetto, il quale disporrà o la restituzione della somma versata in supero o il versamento nella forma suindicata dell'eventuale complementamento».

«Art. 4. — Le trasformazioni degli impianti, gli ampliamenti o trasferimenti dei locali di lavorazione o di deposito, nell'ambito del territorio del comune, debbono essere autorizzati dalla camera di commercio, industria e agricoltura».

Alla relativa domanda deve essere allegata la descrizione tecnica dei nuovi impianti e la planimetria dei nuovi locali in scala non inferiore a 1 a 100, nonché la quietanza del deposito per le spese degli accertamenti sanitari, fatto presso la tesoreria provinciale. L'autorizzazione è annotata sulla licenza di esercizio».

«Art. 6. — L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari deve essere eseguito dal medico provinciale, coadiuvato da personale tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi».

Il medico provinciale, constatata la rispondenza degli stabilimenti e dei depositi ai requisiti di cui agli articoli precedenti, dà parere favorevole alla concessione della licenza o all'autorizzazione di cui all'art. 4. Diversamente, lo stesso medico provinciale concede un termine per le necessarie modifiche».

Trascorso tale termine, il medico provinciale, previo nuovo sopralluogo, esprime parere definitivo».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 283/1962 (Modifica agli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande):

«Art. 2. — L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, subordinato ad autorizzazione sanitaria».

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti».

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali».

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 1.500.000».

98G0083

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 1998, n. 54.

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni.

## IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, riguardante l'esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo in favore di talune categorie di enti ed istituti pubblici;

Vista la legge 15 luglio 1966, n. 560, come modificata dall'articolo 37 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente la concessione di contributi per studi e ricerche nel campo delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di interventi assistenziali a favore del personale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12 relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, che ha approvato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Riconosciuta l'esigenza di dettare norme di attuazione dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 nell'ambito del Ministero delle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n. 400/1988, con nota GM/108180/4209 DL/CR del 24 dicembre 1997;

## A D O T T A

il seguente regolamento:

### Capo I

#### ESONERO DAL CANONE RADIOTELEVISIVO

##### Art. 1.

1. Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono chiedere al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni — di essere esonerati dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e televisive, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295.

2. La domanda, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si intende richiedere l'esonero, deve essere corredata della documentazione comprovante la natura dell'ente.

##### Art. 2.

1. L'unità responsabile del procedimento è la divisione 5ª della direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni.

2. Il provvedimento di esonero è adottato dal direttore generale preposto alla direzione di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere agli enti interessati documenti attestanti il rapporto di dipendenza previsto dall'articolo 37 del regio decreto n. 2295 del 1928: in tal caso il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

4. Il rigetto della domanda, adeguatamente motivato, è comunicato all'ente entro il termine di cui ai commi 2 e 3.

##### Art. 3.

1. Il provvedimento di esonero riguarda soltanto l'anno cui esso si riferisce ed è rinnovabile.

2. L'ente è tenuto al versamento della tassa di concessione governativa.

3. L'amministrazione invia copia del provvedimento di esonero al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

##### Art. 4.

1. La domanda di rinnovo dell'esonero deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni entro il 31 ottobre dell'anno per il quale è stato ottenuto l'esonero.

2. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione che non sono intervenute variazioni rispetto alla natura dell'ente richiedente.

3. La domanda si intende accolta ove non ne sia comunicato il rigetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

4. L'amministrazione invia copia del provvedimento di rinnovo al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

## Capo II

### CONTRIBUTI PER RICERCHE

#### Art. 5.

1. Gli enti e le istituzioni pubblici, che svolgono senza fini di lucro attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, possono richiedere contributi al Ministero delle comunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

2. La domanda di contribuzione deve essere corredata dell'atto costitutivo, dello statuto e delle indicazioni sulla struttura organizzativa e deve indicare l'oggetto, le motivazioni e le finalità della richiesta nonché le modalità di impiego del contributo; deve, inoltre, precisare se, per il medesimo scopo, siano stati ottenuti altri contributi e di quale entità.

3. La preferenza è accordata in base all'integrazione delle richieste con il piano di ricerche approvato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

#### Art. 6.

1. L'unità responsabile del procedimento è l'ufficio dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione competente in materia di ricerca per cui è chiesto il contributo.

2. La concessione del contributo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è subordinata all'accertamento della validità della proposta.

3. Il provvedimento, anche se negativo ed adeguatamente motivato, è adottato dal direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere documenti, dati ed elementi riguardanti l'attività di ricerca da espletare: in tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento degli atti richiesti.

## Capo III

### INTERVENTI ASSISTENZIALI

#### Art. 7.

1. Il Ministero ha la facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di bilancio, di erogare sussidi:

a) al personale di ruolo, in servizio od in quiescenza;

b) al personale in servizio non di ruolo;

c) alla vedova ed ai figli minori o inabili al lavoro del dipendente deceduto.

2. Per le spese funerarie è concesso uno speciale contributo al coniuge superstite del dipendente deceduto in attività di servizio o, in mancanza, ai figli conviventi. In assenza anche di questi ultimi, il contributo, in misura dimezzata, viene erogato al parente entro il 4° grado che dimostri di aver sostenuto le spese in questione.

3. Il Ministero provvede a rimborsare le spese per il trasporto al luogo di residenza della salma del dipendente deceduto in attività di servizio fuori della abituale sede di applicazione.

4. Il Ministero provvede, altresì, a rimborsare le spese relative alle onoranze funebri, qualora la morte del dipendente sia avvenuta per accertata causa di servizio.

5. Ai sensi dell'articolo 8, tabella allegato B, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande per il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo e le relative quietanze sono esenti dall'imposta di bollo.

#### Art. 8.

1. I sussidi di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono concessi, a richiesta degli interessati, in caso di particolare bisogno, conseguente a decessi, gravi malattie, prolungate degenze in clinica, interventi chirurgici o ad altre circostanze eccezionali che abbiano provocato condizioni di difficoltà economiche incidenti sul bilancio familiare.

2. La precedenza nell'erogazione del beneficio è accordata ai lavoratori la cui famiglia sia monoreddito, ovvero di qualifica meno elevata o con maggiore carico di famiglia.

3. Non è dato corso a richieste che non documentino le circostanze che possano dar titolo al sussidio e che non dimostrino le spese sostenute a mezzo di documentazione fiscalmente in regola; sono escluse dal beneficio le spese altrimenti rimborsabili o indennizzabili.

4. Sull'istanza può essere richiesto il parere del superiore gerarchico dell'interessato.

5. Non può essere concesso al medesimo soggetto più di un sussidio nel corso di uno stesso esercizio finanziario, salvo che per eccezionali circostanze.

#### Art. 9.

1. Con ordinanza del dirigente generale per il personale, sentito il consiglio di amministrazione, sono fissate le misure massime dei sussidi e dei contributi di cui all'articolo 7, nonché i limiti di competenza a valore del responsabile del competente ufficio della direzione generale per il personale.

2. Il termine per l'adozione dei provvedimenti, anche se negativi, di cui all'articolo 7, è di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. L'unità responsabile del procedimento è la divisione 2ª della direzione generale per il personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 1998

*Il Ministro: MACCANICO*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998

Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 154

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 37 del R.D. n. 2295/1928 recante: «Modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare, approvato con regi decreti 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559», è il seguente:

«Art. 37. — Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà, nei casi di richiesta da parte degli enti assistenziali posti alla dipendenza delle Amministrazioni statali, provinciali e comunali, di accordare ai medesimi l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento per le radioaudizioni.

Analoghe facilitazioni possono dal Ministero predetto essere accordate agli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle provincie».

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 355/1989 recante: «Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni», è il seguente:

«Art. 37 (Contributi ad enti ed istituti). — 1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 249/1968 recante: «Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali», è il seguente:

«Art. 8. — Il consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le attribuzioni previste dall'art. 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esprime parere:

a) in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale e degli organi periferici;

b) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni generali;

c) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale, nonché sui criteri per la erogazione di interventi assistenziali a favore del personale».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti reattivi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

*Nota all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 642/1972 recante: «Disciplina dell'imposta di bollo», è il seguente:

#### «TABELLA

ALLB GATO B

*Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo*

#### Art. 8.

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo».

98G0099

DECRETO 20 febbraio 1998.

**Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.**

### IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1992, che ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la parte relativa all'emittenza televisiva;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1992, con cui sono stati approvati la graduatoria delle emittenti televisive nazionali e l'elenco di quelle aventi titolo al rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994 n. 420;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997 n. 249 ed in particolare l'art. 3, commi 8 e 11 in cui si prevede l'assegnazione, anche in via provvisoria, ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizza-

zione, delle frequenze che, a parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, nonché di quelle che si rendono disponibili a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti televisive in ambito nazionale in forma codificata;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1997 con il quale sono state individuate le competenze da svolgere a cura del Ministero delle comunicazioni fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerata la dismissione alla data del 31 dicembre 1997 delle frequenze via etere terrestri utilizzate dall'emittente televisiva nazionale privata Tele+3, avvenuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerata l'opportunità di procedere, in via provvisoria, all'assegnazione delle frequenze dismesse limitatamente ai siti e alle coperture tecniche dei relativi impianti, anche in attesa di individuare le ulteriori frequenze non indispensabili di cui all'art. 3 comma 8 della legge 31 luglio 1997 n. 249;

Riconosciuta la necessità di disciplinare le procedure di assegnazione ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede, comunque, il rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 dicembre 1994 n. 420, concernente le emittenti televisive nazionali, alle quali, pertanto, va data priorità nell'assegnazione delle frequenze resesi disponibili;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL, con nota del 17 febbraio 1998, in cui si afferma che «Preso visione dello schema di atto di indirizzo politico - amministrativo, e tenuto conto del carattere *ex lege* provvisorio delle assegnazioni in oggetto, in attesa della formazione del piano delle frequenze, si concorda sull'opportunità di autolimitare nel frattempo la discrezionalità del Ministero con la fissazione di criteri e principi di massima, a vantaggio della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.».

#### EMANA

il seguente atto di indirizzo politico-amministrativo:

1. Le frequenze libere di radiodiffusione televisiva via etere terrestre, anche dismesse alla data del 31 dicembre 1997 in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 comma 11 della legge 31 luglio 1997 n. 249, sono assegnate in via provvisoria, in attesa dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai



destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione.

Restano fermi, ai fini dell'utilizzo delle frequenze assegnate, i siti e i parametri di irradiazione degli impianti relativi alle frequenze dismesse, così come censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ed eventualmente modificati dagli organi periferici dell'amministrazione.

2. Nell'ambito della citata assegnazione va comunque assicurato il rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 7 dicembre 1994 secondo cui, coniugando il principio del pluralismo con quello di uguaglianza la discrezionalità dell'amministrazione deve essere orientata affinché le reti nazionali assentite siano « - nei limiti delle compatibilità tecniche - tendenzialmente equivalenti e che l'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in modo complessivamente bilanciato su tutte le reti medesime ». Pertanto le emittenti televisive concessionarie o autorizzate in ambito nazionale che, sulla base della graduatoria approvata con decreto ministeriale 13 agosto 1992, hanno conseguito reti con copertura inferiore rispetto a quelle assegnate ad altre emittenti, ad esclusione di quelle che trasmettono in forma codificata, saranno in via prioritaria assegnatarie delle frequenze resesi disponibili.

3. Al fine di realizzare il bilanciamento della copertura tra le reti nazionali previsto al comma 2, si provvederà riassegnando le frequenze resesi disponibili ed a tal fine occorrenti secondo i seguenti criteri.

Per ciascuno dei bacini regionali di utenza in cui le emittenti nazionali di cui al comma 2, pur facendo servizio, non raggiungono la copertura del novanta per cento della popolazione, si provvede alla ripartizione delle risorse resesi disponibili, computate in termini di copertura della popolazione, ripartendo il settanta per cento delle predette risorse in modo paritario tra le emittenti in questione ed il residuo trenta per cento in modo inversamente proporzionale al grado di copertura della popolazione da parte di ciascuna di esse, derivante dagli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, eventualmente modificati dagli organi periferici dell'amministrazione.

4. Costituiscono condizioni necessarie per l'assegnazione delle frequenze di cui ai commi 2 e 3:

- a) il regolare versamento dei canoni concessori o autorizzatori;
- b) il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

5. Non si effettueranno, comunque, assegnazioni di frequenze volte a migliorare la ricezione nelle aree di servizio già coperte, fatti salvi i casi di gravi interferenze su parte prevalente dell'area di servizio.

6. Le emittenti televisive concessionarie in ambito locale di cui al comma 1 saranno assegnatarie delle rimanenti frequenze non utilizzate per operare il bilanciamento delle reti televisive nazionali, secondo i criteri

stabiliti all'art. 3, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 anche per l'eliminazione delle situazioni interferenziali altrimenti non risolvibili.

7. Le situazioni interferenziali che danno titolo, in via prioritaria, all'assegnazione delle frequenze di cui al comma 6 saranno valutate secondo il seguente ordine decrescente:

- a) situazioni interferenziali provocate ad impianti operanti in territorio estero per naturale trasbordo;
- b) situazioni interferenziali che coinvolgono impianti della concessionaria RAI;
- c) incompatibilità elettromagnetica tra impianti che si verifichi su gran parte dell'area di servizio;
- d) incompatibilità elettromagnetica tra impianti che si verifichi su parte marginale delle relative aree di servizio.

Qualora più richiedenti si trovino in posizione di parità di condizioni nell'ambito delle classificazioni sopra indicate dovrà essere attribuita preferenza alle situazioni per le quali l'utilizzazione delle frequenze disponibili crea minor alterazione del quadro radioelettrico esistente, e in subordine, alle situazioni che, nell'ambito delle condizioni tecnico-operative fissate dall'atto di concessione, opportunamente verificate dai competenti organi periferici, contribuiscano maggiormente alla razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico. In caso di ulteriore parità di condizioni verrà utilizzato quale criterio scriminante, quello dell'anzianità della situazione interferenziale segnalata.

8. Costituiscono condizioni necessarie per l'assegnazione delle frequenze disponibili alle emittenti televisive locali:

- a) il regolare versamento dei canoni concessori;
- b) il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

9. Non saranno oggetto di riassegnazione alle emittenti televisive nazionali e locali le frequenze dismesse ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che rivestano le seguenti condizioni:

- a) ricadano su bande non attribuite al servizio di radiodiffusione dal vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- b) determinino interferenze su parte prevalente dell'area di servizio dell'impianto dismesso;
- c) siano relative ad impianti rilevati non installati o non eserciti con carattere di continuità nel corso delle verifiche effettuate dagli organi periferici dell'amministrazione.

Il presente atto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 febbraio 1998

*Il Ministro: MACCANICO*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1998  
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 106*

98A2398



## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 1998.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Roulette».**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P. 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionale ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Roulette» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sulla proposta del Direttore generale;

Decreta:

#### Art. 1.

È indetta con inizio del 1° marzo 1998 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Roulette».

#### Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, un'immagine paesaggistica, la scritta «Jolly da un miliardo» nonché il prezzo di vendita al pubblico. Al lato destro del biglietto è situata l'area del gioco, rappresentante una roulette, costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «Gratta qui» con l'indicazione centrale di un numero; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

#### Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

#### Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato del punteggio vincente impresso nell'area di gioco di cui al precedente art. 2.

#### Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.860.000.000. Sono previste otto categorie di premi come segue:

Ctg. 1ª n. 10 premi di L. 50.000.000;

Ctg. 2ª n. 50 premi di L. 10.000.000;

Ctg. 3ª n. 500 premi di L. 3.000.000;

Ctg. 4ª n. 80.000 premi di L. 100.000;

Ctg. 5ª n. 80.000 premi di L. 50.000;

Ctg. 6ª n. 400.000 premi di L. 10.000;

Ctg. 7ª n. 800.000 premi di L. 5.000;

Ctg. 8ª n. 5.680.000 premi di L. 2.000.

Se si scopre un numero uguale a quello stampato al centro della roulette, si vince il premio indicato in corrispondenza del numero scoperto vincente.

Inoltre è previsto un premio di L. 1.000.000.000 («Jolly»), in sostituzione dei premi indicati sul bordo della roulette, da attribuire a chi, nell'area di gioco, trovi tutti i numeri uguali a quello stampato al centro della roulette.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

#### Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª e 3ª categoria e del Jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui» in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

#### Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

#### Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1998

*Il Ministro: VISCO*

98A2310

DECRETO 6 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Terni.

#### IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con cui il direttore dell'ufficio IVA di Terni ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 26 febbraio 1998 per assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Terni è accertato in data 26 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 6 marzo 1998

*Il direttore regionale: DI GIUGNO*

98A2311

DECRETO 18 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma.

#### IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 120 del 13 febbraio 1998, con la quale l'ufficio del registro atti privati di Roma ha richiesto, per il giorno 11 febbraio 1998 l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione dell'elevato numero di unità di personale che ha partecipato, in qualità di candidato, alle prove selettive indette dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma nel giorno 11 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

*Il direttore regionale: BUSA*

98A2290

DECRETO 20 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma.

**IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 453 del 20 marzo 1998, con la quale l'ufficio del registro atti pubblici di Roma ha richiesto, per i giorni 30 gennaio, 2, 11 e 27 febbraio, 3 e 4 marzo 1998 l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento stante l'elevato numero di unità di personale dell'ufficio che ha partecipato, in qualità di candidato, alle prove selettive per l'ammissione ai corsi di riqualificazione;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma nei giorni 30 gennaio, 2, 11 e 27 febbraio, 3 e 4 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

*Il direttore regionale: BUSA*

98A2395

**MINISTERO DELLA DIFESA**

DECRETO 4 marzo 1998.

Criteri per la individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

**IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Visto l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto l'art. 7, n. 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto l'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 269;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1998 i livelli di reddito minimo mensile di cui i Consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 citato nelle premesse per la concessione della dispensa dal compiere la ferma di leva, sono quelli indicati nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i Consigli di leva debbono tener conto, oltre che delle tabelle di cui al precedente art. 1, anche di particolari ed obiettive situazioni presenti nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) la presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie esigenze familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori;

Art. 3.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

a) le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;

b) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;

c) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;

d) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Art. 4.

Le condizioni di cui all'art. 2 debbono essere documentate con valida certificazione.

Roma, 4 marzo 1998

*Il Ministro: ANDREATTA*

## ALLEGATO

ITALIA NORD OCCIDENTALE  
VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LOMBARDIA - LIGURIA

| NUMERO DEI COMPONENTI<br>IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO<br>L'ARRUOLATO | ATTIVITÀ<br>LAVORATIVA    | Comune<br>non capoluogo<br>di provincia |           | Capoluogo<br>di provincia<br>(1) |           | Torino - Genova<br>Milano |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|                                                                     |                           | CASA                                    |           | CASA                             |           | CASA                      |           |
|                                                                     |                           | Proprietà                               | Affitto   | Proprietà                        | Affitto   | Proprietà                 | Affitto   |
| 1                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 800.000                                 | 1.040.000 | 910.000                          | 1.180.000 | 970.000                   | 1.250.000 |
|                                                                     |                           | 1.070.000                               | 1.390.000 | 1.210.000                        | 1.580.000 | 1.290.000                 | 1.670.000 |
| 2                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 970.000                                 | 1.250.000 | 1.080.000                        | 1.410.000 | 1.140.000                 | 1.480.000 |
|                                                                     |                           | 1.290.000                               | 1.670.000 | 1.440.000                        | 1.870.000 | 1.510.000                 | 1.970.000 |
| 3                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.140.000                               | 1.480.000 | 1.250.000                        | 1.620.000 | 1.310.000                 | 1.700.000 |
|                                                                     |                           | 1.510.000                               | 1.970.000 | 1.670.000                        | 2.170.000 | 1.740.000                 | 2.270.000 |
| 4                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.310.000                               | 1.700.000 | 1.420.000                        | 1.850.000 | 1.480.000                 | 1.920.000 |
|                                                                     |                           | 1.740.000                               | 2.270.000 | 1.890.000                        | 2.460.000 | 1.970.000                 | 2.560.000 |
| 5                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.420.000                               | 1.850.000 | 1.530.000                        | 1.990.000 | 1.590.000                 | 2.070.000 |
|                                                                     |                           | 1.890.000                               | 2.460.000 | 2.040.000                        | 2.650.000 | 2.120.000                 | 2.760.000 |
| 6                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.530.000                               | 1.990.000 | 1.650.000                        | 2.140.000 | 1.710.000                 | 2.220.000 |
|                                                                     |                           | 2.040.000                               | 2.650.000 | 2.190.000                        | 2.850.000 | 2.280.000                 | 2.960.000 |

(1) Comuni con oltre 100.000 abitanti.

ITALIA NORD ORIENTALE E CENTRALE  
TRENTINO-ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI-VENEZIA GIULIA  
EMILIA-ROMAGNA - TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - LAZIO - ABRUZZI

| NUMERO DEI COMPONENTI<br>IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO<br>L'ARRUOLATO | ATTIVITÀ<br>LAVORATIVA    | Comune<br>non capoluogo<br>di provincia |           | Capoluogo<br>di provincia<br>(1) |           | Venezia - Bologna<br>Firenze - Roma |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
|                                                                     |                           | CASA                                    |           | CASA                             |           | CASA                                |           |
|                                                                     |                           | Proprietà                               | Affitto   | Proprietà                        | Affitto   | Proprietà                           | Affitto   |
| 1                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 740.000                                 | 960.000   | 850.000                          | 1.110.000 | 910.000                             | 1.200.000 |
|                                                                     |                           | 990.000                                 | 1.280.000 | 1.140.000                        | 1.480.000 | 1.210.000                           | 1.590.000 |
| 2                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 910.000                                 | 1.180.000 | 1.020.000                        | 1.330.000 | 1.080.000                           | 1.420.000 |
|                                                                     |                           | 1.210.000                               | 1.580.000 | 1.370.000                        | 1.770.000 | 1.440.000                           | 1.900.000 |
| 3                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.080.000                               | 1.410.000 | 1.190.000                        | 1.550.000 | 1.250.000                           | 1.640.000 |
|                                                                     |                           | 1.440.000                               | 1.870.000 | 1.590.000                        | 1.960.000 | 1.670.000                           | 2.190.000 |
| 4                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.250.000                               | 1.620.000 | 1.360.000                        | 1.770.000 | 1.420.000                           | 1.870.000 |
|                                                                     |                           | 1.670.000                               | 2.170.000 | 1.820.000                        | 2.360.000 | 1.890.000                           | 2.490.000 |
| 5                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.360.000                               | 1.770.000 | 1.480.000                        | 1.920.000 | 1.530.000                           | 2.010.000 |
|                                                                     |                           | 1.820.000                               | 2.360.000 | 1.970.000                        | 2.560.000 | 2.040.000                           | 2.680.000 |
| 6                                                                   | agricoltura<br>altri rami | 1.480.000                               | 1.920.000 | 1.590.000                        | 2.070.000 | 1.650.000                           | 2.160.000 |
|                                                                     |                           | 1.970.000                               | 2.560.000 | 2.120.000                        | 2.760.000 | 2.190.000                           | 2.880.000 |

(1) Comuni con oltre 100.000 abitanti.

**ITALIA MERIDIONALE E INSULARE**  
**CAMPANIA - MOLISE - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA - SARDEGNA**

| NUMERO DEI COMPONENTI<br>IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO<br>L'ARRUOLATO | ATTIVITÀ<br>LAVORATIVA | Comune<br>non capoluogo<br>di provincia |           | Capoluogo<br>di provincia<br>(1) |           | Napoli - Bari<br>Catania - Palermo |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                                                                     |                        | CASA                                    |           | CASA                             |           | CASA                               |           |
|                                                                     |                        | Proprietà                               | Affitto   | Proprietà                        | Affitto   | Proprietà                          | Affitto   |
| 1                                                                   | agricoltura            | 680.000                                 | 890.000   | 800.000                          | 1.040.000 | 850.000                            | 1.110.000 |
|                                                                     | altri rami             | 910.000                                 | 1.180.000 | 1.070.000                        | 1.390.000 | 1.140.000                          | 1.480.000 |
| 2                                                                   | agricoltura            | 850.000                                 | 1.110.000 | 970.000                          | 1.250.000 | 1.020.000                          | 1.330.000 |
|                                                                     | altri rami             | 1.140.000                               | 1.480.000 | 1.290.000                        | 1.670.000 | 1.370.000                          | 1.770.000 |
| 3                                                                   | agricoltura            | 1.020.000                               | 1.330.000 | 1.140.000                        | 1.480.000 | 1.190.000                          | 1.550.000 |
|                                                                     | altri rami             | 1.370.000                               | 1.770.000 | 1.510.000                        | 1.970.000 | 1.590.000                          | 2.070.000 |
| 4                                                                   | agricoltura            | 1.190.000                               | 1.550.000 | 1.310.000                        | 1.700.000 | 1.360.000                          | 1.770.000 |
|                                                                     | altri rami             | 1.590.000                               | 2.070.000 | 1.740.000                        | 2.270.000 | 1.820.000                          | 2.360.000 |
| 5                                                                   | agricoltura            | 1.310.000                               | 1.700.000 | 1.420.000                        | 1.850.000 | 1.480.000                          | 1.920.000 |
|                                                                     | altri rami             | 1.740.000                               | 2.270.000 | 1.890.000                        | 2.460.000 | 1.970.000                          | 2.560.000 |
| 6                                                                   | agricoltura            | 1.420.000                               | 1.850.000 | 1.530.000                        | 1.990.000 | 1.590.000                          | 2.070.000 |
|                                                                     | altri rami             | 1.890.000                               | 2.460.000 | 2.040.000                        | 2.650.000 | 2.120.000                          | 2.760.000 |

(1) Comuni con oltre 100.000 abitanti.

98A2317

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 10 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Calzaturificio coop. Tesino» a r.l., in Ripatransone.**

**IL DIRETTORE**  
 DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
 DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza

nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 dicembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa «Calzaturificio Coop. Tesino» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 580 del 29 dicembre 1997;

**Decreta:**

La società cooperativa «Calzaturificio Coop. Tesino» a r.l., con sede in Ripatransone, costituita per rogito notaio Faenza Tommaso in data 14 aprile 1987, repertorio n. 58155/9931, registro società n. 5076 del tribunale di Fermo, B.U.S.C. n. 1090/226953, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;  
al tribunale di Fermo;  
alla prefettura di Ascoli Piceno;  
all'Ufficio del registro delle imprese presso la  
C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;  
al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblica-  
zioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 10 febbraio 1998

*Il direttore: RICCI*

98A2313

DECRETO 10 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Ceristam» a r.l., in  
Ascoli Piceno.**

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI ASCOLI PICENO**

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifi-  
cazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione  
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e  
della previdenza sociale, con il quale è stata demandata  
agli uffici provinciali del lavoro e della massima occu-  
pazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione  
dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza  
nomina di commissario liquidatore, delle società coo-  
perative di cui siano stati accertati i presupposti indi-  
cati nell'art. 2544 codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 febbraio  
1994 eseguita nei confronti della società cooperativa  
«Ceristam» a r.l., dal quale risulta che la medesima tro-  
vasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del  
codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da  
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le  
cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio  
1971, n. 127, trasmesso con nota n. 580 del 29 dicem-  
bre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Ceristam» a r.l., con sede in  
Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio Amadio  
Luciano in data 16 maggio 1986, repertorio n. 87452/  
12581, registro società n. 5669 del tribunale di Ascoli  
Piceno, B.U.S.C. n. 1052/220295, è sciolta ai sensi del-  
l'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di  
commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;  
al tribunale di Ascoli Piceno;  
alla prefettura di Ascoli Piceno;  
all'ufficio del registro delle imprese presso la  
C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;  
al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblica-  
zioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 10 febbraio 1998

*Il direttore: RICCI*

98A2314

DECRETO 10 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «San Fedele» a r.l., in  
Montefiore dell'Aso.**

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI ASCOLI PICENO**

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifi-  
cazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione  
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e  
della previdenza sociale, con il quale è stata demandata  
agli uffici provinciali del lavoro e della massima occu-  
pazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione  
dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza  
nomina di commissario liquidatore, delle società coo-  
perative di cui siano stati accertati i presupposti indi-  
cati nell'art. 2544 codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 aprile 1994 eseguita nei confronti della società cooperativa «San Fedele» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 580 del 29 dicembre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «San Fedele» a r.l., con sede in Montefiore dell'Aso, costituita per rogito notaio Castelnuovo Andrea in data 14 dicembre 1974, repertorio n. 13744/3506, registro società n. 916 del tribunale di Fermo, B.U.S.C. n. 677/137397, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al tribunale di Fermo;

alla prefettura di Ascoli Piceno;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 10 febbraio 1998

*Il direttore: RICCI*

98A2315

DECRETO 17 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Primavera» a r.l., in Troia.

#### IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Primavera» a r.l., con sede nel comune di Troia, costituita per rogito notaio Giancarlo Milone in data 5 febbraio 1991, repertorio n. 1664; tribunale di Lucera registro imprese n. 2814; B.U.S.C. posizione n. 4160/251854, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 17 febbraio 1998

*Il direttore: GONNELLA*

98A2400

DECRETO 17 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Casa Aneta» a r.l., in Zapponeta.

#### IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione

generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

**Decreta:**

La società cooperativa «Casa Aneta» a r.l., con sede nel comune di Zapponeta, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 14 novembre 1985, repertorio n. 11221; tribunale di Foggia registro imprese n. 7768; B.U.S.C. posizione n. 3314/216057, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 17 febbraio 1998.

*Il direttore: GONNELLA*

98A2401

DECRETO 17 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Città di Foggia» a r.l., in Foggia.**

**IL DIRIGENTE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O.

l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

**Decreta:**

La società cooperativa «Città di Foggia» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 9 marzo 1979, repertorio n. 8415; tribunale di Foggia registro imprese n. 4200; B.U.S.C. posizione n. 2036/166208, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 17 febbraio 1998

*Il direttore: GONNELLA*

98A2402

DECRETO 17 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Mare» a r.l., in Margherita di Savoia.**

**IL DIRIGENTE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;



Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Mare» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Claudio Mariano in data 17 settembre 1986, repertorio n. 2845; tribunale di Foggia registro imprese n. 8423; B.U.S.C. posizione n. 3536/222820, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 17 febbraio 1998

*Il direttore: GONNELLA*

98A2403

DECRETO 17 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Isonzo» a r.l., in Foggia.

#### IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Isonzo» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 5 marzo 1979, repertorio n. 15514; tribunale di Foggia registro imprese n. 4278; B.U.S.C. posizione n. 2086/168546, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 17 febbraio 1998

*Il direttore: GONNELLA*

98A2404

DECRETO 17 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Stornarese» a r.l., in Stornara.

#### IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Stornarese» a r.l., con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Antonietta Minichiello Di Giuseppe in data 2 dicembre 1989, repertorio n. 2488; tribunale di Foggia registro imprese n. 10572; B.U.S.C. posizione n. 4031/245229, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 17 febbraio 1998

*Il direttore:* GONNELLA

98A2405

DECRETO 10 marzo 1998.

Scioglimento della soc. coop. ed. «Il giardino», in Lucca.

#### IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La soc. coop. ed. «Il giardino», con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Daniella Canale Parola in data 30 settembre 1994, repertorio n. 15611, registro imprese n. 24089, B.U.S.C. n. 1516/269189, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 10 marzo 1998

*Il direttore:* SARTI

98A2399

DECRETO 25 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

#### IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria effettuate alle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per la cooperativa;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Lavoratori Edili Montemilonesi», con sede in Montemilone, costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Fucci in data 28 settembre 1979, registro società n. 754 del tribunale di Melfi, posizione provinciale n. 1235;

2) società cooperativa «Basso Melandro», con sede in Vietri di Potenza, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 4 febbraio 1985, registro società n. 2834 del tribunale di Potenza, posizione provinciale n. 1727;

3) società cooperativa «Savoia Plastich», con sede in Savoia di Lucania, costituita per rogito notaio dott. Domenico A. Zotta in data 11 giugno 1985, registro società n. 2956 del tribunale di Potenza, posizione provinciale n. 1766;

4) società cooperativa «Carni Alternative Lucane», con sede in Forenza, costituita per rogito notaio dottor Salvatore Di Martino in data 25 ottobre 1985, registro società n. 1240 del tribunale di Melfi, posizione provinciale n. 1848;

5) società cooperativa «Abriola Tour», con sede in Abriola, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 22 settembre 1989, registro società n. 4498 del tribunale di Potenza, posizione provinciale n. 2258;

6) società cooperativa «Gamma Inox», con sede in Lauria, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa in data 7 aprile 1990, registro società n. 1381 del tribunale di Lagonegro, posizione provinciale n. 2405;

7) società cooperativa «Edil Coop», con sede in Lauria, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 4 aprile 1991, registro società n. 1908 del tribunale di Melfi, posizione provinciale n. 2414;

8) società cooperativa «Infogest», con sede in Anzi, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 30 dicembre 1989, registro società n. 4952 del tribunale di Potenza, posizione provinciale n. 2514.

Potenza, 25 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A2316

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 febbraio 1998.

**Adozione di misure di emergenza di contrasto alla propagazione dell'organismo nocivo *Thrips palmi* Karny, relativamente ai fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia.**

## IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel

territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, modificato da ultimo con decreto ministeriale 27 novembre 1997;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la decisione della Commissione n. 98/109/CE del 2 febbraio 1998 che autorizza gli Stati membri ad adottare, relativamente alla Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny presente su fiori recisi di orchidacee;

Considerato che è giustificata l'adozione di misure fitosanitarie più rigorose per tutelare il territorio nazionale dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia, infestati dall'organismo nocivo da quarantena *Thrips palmi* Karny;

Decreta:

Art. 1.

*Scopo generale*

I fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

*Adempimenti delle autorità fitosanitarie thailandesi*

Ai fini di quanto disposto all'art. 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

1. I fiori recisi di orchidacee devono:

a) provenire da un luogo di produzione risultato indenne dal tisanottero *Thrips palmi* Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure;

b) essere stati sottoposti, come partita destinata all'esportazione, ad un idoneo trattamento di fumigazione inteso a garantire l'assenza di tisanotteri.

2. I fiori recisi di orchidacee devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato in Thailandia ai sensi dell'art. 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, sulla base delle condizioni indicate nel paragrafo 1, sopradescritto.

In particolare il certificato fitosanitario che accompagna i vegetali in questione, nel riquadro «Dichiarazione supplementare», deve riportare se sia stata seguita la procedura descritta al paragrafo 1, lettera a), oppure al paragrafo 1, lettera b).

Nei casi in cui sia stata seguita la procedura di cui al punto 1, lettera b), deve essere indicato nel riquadro «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione» il trattamento di fumigazione effettuato prima dell'esportazione.

Art. 3.

*Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali*

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ispezioni sui fiori recisi di orchidacee ai sensi delle disposizioni previste al titolo VIII «Controlli fitosanitari all'importazione» del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 nonché verificare che le partite di vegetali in questione, destinate alla commercializzazione, siano accompagnate dal certificato fitosanitario del paese di origine compilato in ogni sua parte e conforme a quanto descritto all'art. 2.

Art. 4.

*Risultati ufficiali dei controlli*

I servizi fitosanitari regionali devono comunicare al servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole una relazione tecnica dettagliata sui risultati ufficiali delle indagini relative ai controlli per la presenza dell'organismo nocivo *Thrips palmi* Karny sui fiori recisi di orchidacee entro il 30 luglio 1998.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

*Il Ministro: PINTO*

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998  
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 90

98A2312

DECRETO 24 febbraio 1998.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO  
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

| Specie e varietà | Classe Fao | Tipo | Responsabile della conservazione in purezza           |
|------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>Mais:</b>     |            |      |                                                       |
| AT661            | 600        | S    | Agritrading S.r.l. - Tribia-<br>no (MI)               |
| Tibet            | 600        | S    |                                                       |
| Alpamiaio        | 700        | S    |                                                       |
| Dagobert         | 200        | S    | Agriseed, Chatham -<br>Ontario Canada                 |
| Tiger            | 200        | T    |                                                       |
| Alfos            | 200        | S    |                                                       |
| Senegal          | 500        | S    | Asgrow Seed Co. - Kalamazoo<br>Michigan (USA)         |
| Arkansas         | 700        | S    |                                                       |
| Argens           | 700        | S    |                                                       |
| Yurok            | 600        | S    | Semence Cargill - Pey-<br>horade (F)                  |
| Flavi            | 300        | S    | Caussade Semences -<br>Caussade (F)                   |
| Buxi             | 300        | S    |                                                       |
| Galilei          | 600        | S    | Novartis Seeds - Minnea-<br>polis, Minnesota<br>(USA) |
| Florentis        | 400        | S    | Coop de Pau - Lescar (F)                              |
| Modelis          | 500        | S    |                                                       |
| Cuartal          | 600        | S    |                                                       |

| Specie e varietà | Classe Fao | Tipo | Responsabile della conservazione in purezza                                                               |
|------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimini           | 600        | S    | Coopsementi S.c.r.l. -<br>Sossano (VI)                                                                    |
| DK555            | 500        | S    | Dekalb Genetics Co. -<br>Dekalb, Illinois (USA)<br>& Dekalb Italia S.p.a.<br>- Chiarano (TV)              |
| Aramis           | 500        | S    |                                                                                                           |
| Camel            | 600        | S    |                                                                                                           |
| Santos           | 600        | S    |                                                                                                           |
| Miguel           | 200        | S    | Novartis Seeds - Saint<br>Sauver (F)                                                                      |
| Galiano          | 400        | S    |                                                                                                           |
| Dilingo          | 400        | S    |                                                                                                           |
| Mandarin         | 400        | S    |                                                                                                           |
| Fister           | 500        | S    |                                                                                                           |
| Proxima          | 600        | S    |                                                                                                           |
| Demeter          | 600        | S    |                                                                                                           |
| Soliman          | 600        | S    |                                                                                                           |
| Palladio         | 600        | S    | D.J. Van Der Have B.V. -<br>Kapelle (NL)                                                                  |
| Invicta          | 700        | S    |                                                                                                           |
| Viper            | 200        | S    | Fondazione Morando<br>Bolognini - S. Angelo<br>Lodigiano (LO)                                             |
| Varig            | 400        | S    |                                                                                                           |
| Belfiorito       | 600        | S    | Force Limagrain S.r.l. -<br>Casalbuttano (CR) &<br>Limagrain Genetics<br>Co. - Kirland, Illinois<br>(USA) |
| Bonner           | 500        | S    |                                                                                                           |
| Aliacan          | 500        | S    |                                                                                                           |
| Damao            | 600        | S    |                                                                                                           |
| Teloro           | 600        | S    |                                                                                                           |
| Aspasio          | 700        | S    |                                                                                                           |
| Obido            | 700        | S    |                                                                                                           |
| Mombassa         | 500        | S    | Force Limagrains S.r.l. -<br>Casalbuttano (CR)                                                            |
| Carisma          | 200        | T    | Freiherr Von Moreau<br>Saatzucht - Moetzing<br>(D) & Venturoli<br>Sementi S.n.c. - Pia-<br>noro (BO)      |
| Golduel          | 400        | S    | Golden Harvest/J.C.<br>Robinson Seed Co. -<br>Waterloo, Nebraska<br>(USA)                                 |
| Goldadso         | 400        | S    |                                                                                                           |
| Goldfour         | 400        | S    |                                                                                                           |
| Goldcock         | 500        | S    |                                                                                                           |
| Goldclat         | 500        | S    |                                                                                                           |
| Gold 999         | 600        | S    |                                                                                                           |
| Goldtrix         | 600        | S    |                                                                                                           |
| Goldans          | 600        | S    |                                                                                                           |
| Goldmig          | 600        | S    |                                                                                                           |
| Goldston         | 600        | S    |                                                                                                           |
| Goldylan         | 600        | S    |                                                                                                           |
| Goldset          | 700        | S    | Maisadour - Mont de<br>Marsan Cedex (F)                                                                   |
| Jasoca           | 400        | S    |                                                                                                           |
| Parabol          | 400        | S    |                                                                                                           |
| Teatro           | 500        | S    |                                                                                                           |
| Davvero          | 600        | S    |                                                                                                           |
| Quello           | 600        | S    | Holden's Foundation<br>Seeds Inc. - William-<br>sburg, Iowa (USA)                                         |
| Papago           | 300        | S    |                                                                                                           |
| Bannock          | 600        | S    |                                                                                                           |
| Tower            | 600        | S    | Holden's Foundation<br>Seeds Inc. - William-<br>sburg, Iowa (USA) &<br>Corn States Int. -<br>Andard (F)   |
| Monix            | 200        | S    |                                                                                                           |
| Fouga            | 200        | S    |                                                                                                           |
| Tecnic           | 300        | S    |                                                                                                           |
| Teo              | 300        | S    |                                                                                                           |
| Dominox          | 400        | S    |                                                                                                           |
| Furana           | 400        | S    |                                                                                                           |

| Specie e varietà | Classe Fao | Tipo | Responsabile della conservazione in purezza                                                     | Specie e varietà                          | Classe Fao | Tipo | Responsabile della conservazione in purezza               |
|------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Mogul            | 400        | S    | Kws Italia S.p.a. - Bologna & Kws Seed Inc. - Shakope, MN (USA)                                 | Savona                                    | 500        | S    | Stefani Clara - Motta di Livenza (TV)                     |
| Falco            | 500        | S    |                                                                                                 | Casarsa                                   | 600        | S    |                                                           |
| Centro           | 500        | S    |                                                                                                 | Cesena                                    | 600        | S    |                                                           |
| Esedra           | 600        | S    |                                                                                                 | Cecina                                    | 600        | S    |                                                           |
| Spada            | 600        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Pronto           | 600        | S    |                                                                                                 | Bellini                                   | 300        | S    | Triumph Seed Co., Inc. - Ralls, Texas (USA)               |
| Spunto           | 600        | S    |                                                                                                 | Buonarroti                                | 500        | S    |                                                           |
| Levico           | 700        | S    |                                                                                                 | Goia                                      | 600        | S    |                                                           |
| Felipe           | 700        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Bongran          | 400        | S    | Mycogen Co. - San Diego, California (USA)                                                       | Uvea                                      | 300        | S    | Verneuil Recherche - Verneuil L'Etang (F)                 |
|                  |            |      |                                                                                                 | Monviso                                   | 600        | S    |                                                           |
| Domo             | 200        | S    | P.H. Petersen Saatzzucht - Lundsgaard (D)                                                       | Dolores                                   | 600        | S    |                                                           |
| Enno             | 200        | S    |                                                                                                 | Cuba                                      | 600        | S    |                                                           |
| Caleb            | 200        | T    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Spitzberg        | 200        | S    | Rustica Prograin Genetique - Mondoville (F)                                                     |                                           |            |      |                                                           |
| Glenan           | 400        | S    |                                                                                                 | <i>Sorgo:</i>                             |            |      |                                                           |
| Graziano         | 500        | S    | Semundo Italia S.r.l. - Busseto (PR) & Gutwein & Sons, Inc. - Francesville, Indiana (USA)       | Gladius                                   | 500        | S    | Hilleskog Nk S.A. - St. Jozy (F)                          |
|                  |            |      |                                                                                                 | Arion                                     | 300        | S    | U.C.A.S.P. - Arles (F) & Venturoli Sementi - Pianoro (BO) |
|                  |            |      |                                                                                                 | Armonia                                   | 400        | S    |                                                           |
|                  |            |      |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Kermit           | 200        | S    | Semundo Italia S.r.l. - Busseto (PR) & Semundo Saatzzucht - Rellingen (D)                       | <i>Ibridi di sorgo per erba sudanese:</i> |            |      |                                                           |
| Siros            | 200        | S    |                                                                                                 | Susu                                      | 400        | S    | James Reneau Seed Co. - Shamrock, Texas (USA)             |
| Giannino         | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Maratea          | 700        | S    | Ses Europe N.V./S.A. - Massa Lombarda (RA)                                                      |                                           |            |      |                                                           |
| Artiglio         | 600        | S    | S.I.S. S.p.a. - S. Lazzaro di Savena (BO)                                                       | GW5002                                    | 500        | T    | Global Agro Inc. - Encinitas, California (USA)            |
| Gunda            | 200        | S    | Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (PR) | Super Dolce ST 15                         | 400        | T    | Texas Seed Co., Inc. - Ralls, Texas (USA)                 |
| Acilia           | 300        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Aprilia          | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Adelfia          | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Calimera         | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Asmera           | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Silvena          | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Beltana          | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Belonia          | 200        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| PR36M41          | 300        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Dorotea          | 400        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| PR35V24          | 400        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| PR34J25          | 400        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Eliseba          | 400        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Balka            | 500        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| PR34E79          | 500        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Sulza            | 500        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Papea            | 500        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Germana          | 500        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Eugenia          | 600        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Alhambra         | 600        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Aureliana        | 600        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Norberta         | 600        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Verdiana         | 600        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |
| Damiana          | 600        | S    |                                                                                                 |                                           |            |      |                                                           |

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

*Il Ministro: PINTO*

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998  
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 89

98A2282

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 marzo 1998.

**Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.**

**IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO  
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI**

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguito all'estero dal dott. Luc Jacquet;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli belgi;

**Decreta:**

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Docteur en sciences» e di «Licencie in sciences» pour le groupe des Sciences chimiques conseguiti in Belgio dal dott. Luc Jacquet nato a Charleroi il 7 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

*Il direttore: CIVELLO*

98A2396

DECRETO 10 marzo 1998.

**Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.**

**IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO  
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI**

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Catherine Simone Noemie Labbaye;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

**Decreta:**

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise de Biochimie» e «Diplome de Doctorat specialité Biologie des Cellules Sanguines» conseguiti rispettivamente presso l'università «Pierre et Marie Curie» e «Paris 7» dalla dott.ssa Catherine Simone Noemie Labbaye.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

*Il direttore: CIVELLO*

98A2397

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. (Deliberazione n. 209/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto in particolare l'art. 11-ter della citata legge n. 677/1996 che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6 della legge n. 493/1993, assegna ai comuni la possibilità di dar corso ad appalti per opere di «urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche», salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;

Considerato che a seguito delle direttive impartite dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovrà esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come «urbanizzazioni essenziali»;

Vista la nota 25 novembre 1997, protocollo n. DV/1692, con la quale in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Esprime il seguente parere:

I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, e successive integrazioni e modificazioni, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; cominceranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato: CIAMPI*

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 325

ALLEGATO 1  
alla delibera CIPE del 3 dicembre 1997

## INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

Comuni gravemente danneggiati.

### *Provincia di Potenza:*

1) Castronuovo di S. Andrea - Ripristino casa comunale. Importo di L. 221.748.000 + 25.000.000 per I.V.A.: nel suindicato ridotto importo di L. 246.748.000 essendo stata stralciata dalla richiesta la quota di competenza dei privati in base ai millesimi dichiarati. Quest'ultima quota, da assegnarsi a titolo di contributo, è da concedere e quantificare in linea con quanto disposto dal testo unico n. 76/1990, dalla legge n. 32/1992 e successive direttive CIPE.

Si richiama, inoltre, quanto prescritto dalla normativa sulle barriere architettoniche.

### *Provincia di Benevento:*

2) Forchia - Ristrutturazione casa comunale. Importo di L. 455.000.000 + 49.000.000 per I.V.A.: nel suindicato ridotto importo di L. 504.000.000 a seguito delle riduzioni apportate alle spese tecniche contenute nel 10% dei lavori, e conseguente rideterminazione dell'I.V.A., e con il richiamo al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche. L'importo, come sopra approvato grava per L. 454.000.000 sui fondi della legge n. 32/1992 e per L. 50.000.000 sul mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, come riportato nelle delibere di consiglio comunale n. 6 del 25 gennaio 1996 e n. 173 del 6 novembre 1997.

3) Forchia - Ricostruzione chiesa madre nel cimitero comunale. Importo di L. 493.000.000 + 53.000.000 per I.V.A.

98A2318



DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997, 1998 e 1999 in relazione al programma operativo multiregionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione - Sottoprogramma IV: attività di accompagnamento», di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 219/97).**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) 1403 del 19 luglio 1995 con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione», e la successiva decisione di modifica C(97) 3052 del 21 ottobre 1997;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle predette

decisioni per il periodo 1997-1999 — relativamente al solo sottoprogramma IV «Attività di accompagnamento» — ammontanti a 1,424 Mecu a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche pari a 0,610 Mecu, valutate in 1.171,200 milioni di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla predetta quota, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 435 e n. 651 in data rispettivamente 12 settembre e 21 novembre 1997;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**Delibera:**

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni previste nell'ambito del sottoprogramma IV «Attività di accompagnamento» richiamato in premessa, è approvato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari a 1.171,200 milioni di lire, per il periodo 1997-1999, in ragione di 387,840 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di 395,520 milioni di lire per l'anno 1999.

2. Al relativo finanziamento si provvede con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopra indicato, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 — sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato: CIAMPI*

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1998

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 345

98A2406

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Aggiornamento e proroga dei termini del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Tari Industriale S.c.r.l. (Deliberazione n. 241/97).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Tari Industriale S.c.r.l., sottoscritto in data 23 giugno 1995;

Viste le note protocollo n. 4/5202/97 del 18 novembre 1997 e protocollo n. 4/5655/97 del 2 dicembre 1997 con le quali il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato la richiesta di aggiornamento del summenzionato contratto di programma e di proroga dei termini di ultimazione del medesimo;

Considerato che tale richiesta è determinata dalle variazioni occorse nell'andamento del mercato di settore, nei diversi segmenti e nicchie presidiate dai soci;

Considerato che il programma ha conseguito nel complesso un elevato grado di esecuzione, con il raggiungimento dei livelli occupazionali previsti;

Ritenuta altresì necessaria e giustificata, al fine di garantire la completa realizzazione del programma medesimo, la proroga di dodici mesi dei termini di ultimazione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 95.139,9 milioni di lire con un onere a carico dello Stato di 55.484,2 milioni di lire così ripartiti:

|                                                | Investimenti<br>(milioni di lire) | Onere dello Stato<br>(milioni di lire) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Investimenti tecnologico-industriali . . . . . | 72.544,9                          | 37.016,5                               |
| Centro di servizi . . . . .                    | 5.000,0                           | 3.029,7                                |
| Progetti di formazione . . . . .               | 17.595,0                          | 15.438,0                               |
| <b>Totale . . . . .</b>                        | <b>95.139,9</b>                   | <b>55.484,2</b>                        |

2. Rispetto al contratto originario, approvato con deliberazione del 20 dicembre 1994 citata in premessa, l'ammontare degli investimenti si riduce da 155.156 a 95.139,9 milioni di lire e l'onere per lo Stato si riduce da 66.591 a 55.484,2 milioni di lire. Le economie venute a determinare, pari a 11.106,8 milioni di lire, vengono acquisite alle disponibilità del Servizio per la contrattazione programmata per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

3. Le società consorziate si riducono da quarantatre a quarantadue in seguito alla modifica seguente:

recedono dal consorzio la C. Oro S.r.l., la Linea Taranto S.a.s. e la Terracciani Gioielli S.a.s. e subentrano alle prime due società, rispettivamente, la Genio e Brevetti S.r.l. e la Alloro S.r.l.

4. Viene confermato il livello occupazionale obbligatorio, previsto nel contratto originario, in trecentottantatre unità lavorative, di cui duecentonovantasette di nuova assunzione.

5. Il termine di ultimazione del contratto è fissato al 31 dicembre 1998.

6. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato: CIAMPI*

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1998

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 344

98A2407

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Secondo aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SNIA BPD S.p.a. (Deliberazione n. 242/97).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la deliberazione del CIPI del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1992, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la SNIA BPD S.p.a., poi stipulato in data 4 febbraio 1992;

Viste la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del summenzionato contratto di programma, e la convenzione di aggiornamento sottoscritta il 22 dicembre 1994;

Vista la propria deliberazione del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1995, con la quale sono state approvate variazioni al medesimo contratto di programma;

Vista la nota prot. n. 4/4430/97 del 16 ottobre 1997 con la quale il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo comitato una relazione relativa alla proposta della SNIA BPD S.p.a. di ulteriore aggiornamento del summenzionato contratto e di proroga dei termini di ultimazione dei progetti industriali della Biomateriali S.r.l., della Siapa (ex Basento Chimica) e della Hemoline, nonché del progetto di ricerca realizzato dalla Snia Ricerche S.c.p.a. relativo alle protesi vascolari;

Considerato che il mercato di riferimento delle attività del gruppo ha subito negli ultimi tempi una radicale trasformazione, che ha indotto il gruppo medesimo a rivedere le proprie strategie e conseguentemente a prospettare una modifica del programma oggetto del contratto;

Considerato che il piano di investimenti, di cui all'aggiornamento approvato con la summenzionata deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, così come modificato con la propria deliberazione del 28 giugno 1995, ha trovato parziale attuazione a causa del riassetto generale del settore chimico italiano e della crisi recessiva che ha costretto la società ad effettuare l'annullamento o la riduzione di iniziative industriali e di progetti di ricerca;

Considerato altresì che il programma mantiene una sua oggettiva validità, che gli investimenti industriali oggetto dell'aggiornamento proposto sono stati realizzati per oltre il 90% e che l'obiettivo occupazionale definitivamente previsto è comunque ragguardevole;

Ritenuto di concedere la proroga al 30 giugno 1998 dei termini fissati per l'ultimazione dei progetti dianzi citati;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

#### Delibera:

1. È approvato il secondo aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 329.600 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 136.300 milioni di lire così articolati:

|                                                | Investimenti<br>(milioni di lire) | Onere dello Stato<br>(milioni di lire) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Investimenti tecnologico-industriali . . . . . | 281.700                           | 98.200                                 |
| Centro di ricerca . . . . .                    | 8.800                             | 6.200                                  |
| Progetti di ricerca . . . . .                  | 33.300                            | 26.700                                 |
| Progetti di formazione . . . . .               | 5.800                             | 5.200                                  |
| <b>Totale . . . . .</b>                        | <b>329.600</b>                    | <b>136.300</b>                         |

2. Rispetto all'aggiornamento del contratto, approvato con deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993 citata in premessa, così come modificato con la propria deliberazione del 28 giugno 1995, l'ammontare degli investimenti si riduce da 755.300 a 329.600 milioni di lire e l'onere per lo Stato si riduce da 320.900 a 136.300 milioni di lire. Le economie venutesi a determinare, pari a 184.600 milioni di lire, vengono acquisite alle disponibilità del Servizio per la contrattazione programmata per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

3. Il piano progettuale così aggiornato comporta un'occupazione complessiva di 624 unità lavorative di cui 548 già attivate.

4. Il termine di ultimazione dei progetti industriali della Biomateriali S.r.l., della Siapa (ex Basento Chimica) e della Hemoline, nonché del progetto di ricerca della Snia Ricerche S.c.p.a. relativo alle protesi vascolari, è fissato al 30 giugno 1998.

5. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato: CIAMPI*

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1998

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 343

98A2408

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Modificazione del punto 5 delle delibere adottate dal CIPE il 18 dicembre 1996 relative agli anni 1994, 1995 e 1996 e della delibera adottata dal CIPE il 21 marzo 1997 in materia di interventi finanziari da effettuarsi per gli anni 1997 e 1998 con il concorso del fondo sociale europeo. (Deliberazione n. 252/97).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, recante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1994, con il concorso del Fondo sociale europeo»;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, recante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1995, con il concorso del Fondo sociale europeo»;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, recante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1996, con il concorso del Fondo Sociale Europeo»;

Vista la deliberazione 21 marzo 1997, recante «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso degli anni 1997 e 1998, con il concorso del Fondo sociale europeo»;

Visto in particolare il punto 5) delle predette delibere che obbliga i titolari dei programmi alla verifica degli oneri di cofinanziamento nazionale di determinati programmi;

Considerato che la data di pubblicazione delle richiamate delibere (5 marzo 1997) riferite alle annualità 1994, 1995 e 1996 risulta successiva alla chiusura degli

interventi realizzati negli anni 1994, 1995 e 1996 e quindi, la verifica contemplata dal richiamato punto 5 non può operare retroattivamente;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla soppressione del richiamato punto 5 delle delibere assunte per gli anni 1994, 1995 e 1996.

Considerata inoltre la necessità di procedere alla modifica del punto 5 della richiamata delibera del 21 marzo 1997, riferita al cofinanziamento degli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1997 e 1998, al fine di un più rapido ed efficace utilizzo delle risorse comunitarie;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. «Il punto 5 delle deliberazioni del CIPE relative agli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1994, 1995 e 1996 è soppresso».

2. «Il punto 5 della deliberazione del CIPE relativa agli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1997 e 1998 viene sostituito come segue:

«5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, nonché limitatamente alle regioni del centro nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge n. 492/1988, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1.

Gli stessi titolari verificano che per i progetti presentati da enti pubblici economici, società a prevalente partecipazione pubblica ovvero altri organismi finanziati in via ordinaria dallo Stato, che realizzano attività di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la relativa quota di cofinanziamento sia assicurata prioritariamente con le risorse dei propri bilanci.

Le risultanze di tale verifica sono comunicate dai titolari dei programmi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico».

Roma, 18 dicembre 1997

*Il Presidente delegato: CIAMPI*

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1998

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 342

98A2409

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE LOMBARDIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca antincendio ed opere connesse in località «Campisc» e acquedotto rurale annesso da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34107).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione di vasca antincendio ed opere connesse in località «Campisc» e acquedotto rurale annesso;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non

sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 6, mappale n. 91, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca antincendio ed opere connesse in località «Campisc» e acquedotto rurale annesso;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

Il segretario: SALA

98A2319

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale a servizio delle piste dello ski-lift denominato «Valandrea», da parte della Soc. Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. VI/34108).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte della Soc. Mottolino S.p.a., per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale a servizio delle piste dello ski-lift denominato «Valandrea»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 26, mappale n. 15, foglio n. 27, mappali numeri 73, 74, 201, 202, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 della Soc. Mottolino S.p.a. del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale a servizio delle piste dello ski-lift denominato «Valandrea»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario:* SALA

98A2320

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una struttura agricola con annessa abitazione in località «Pozz» da parte del sig. Rodigari Arturo. (Deliberazione n. VI/34109).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte del sig. Rodigari Arturo, per la realizzazione di una struttura agricola con annessa abitazione in località «Pozz»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 42, mappale n. 149, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una struttura agricola con annessa abitazione in località «Pozz»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2321

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso ai nuclei abitati in località «Stefan» frazione Trepalle da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34110).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione di strada di accesso ai nuclei abitativi in località «Stefan», frazione Trepalle;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 32, mappali numeri 180, 182, 297, 301, 302, 308, 312, 314, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso ai nuclei abitativi in località «Stefan» frazione Trepalle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2322



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso alla cascina Martina da parte dei signori Zanardelli Giorgio e Zanardelli Rino in località «Valle di Serramando». (Deliberazione n. VI/34111).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte dei signori Zanardelli Rino e Zanardelli Giorgio per la realizzazione di strada di accesso alla cascina Martina;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con verbale della Commissione provinciale del 21 dicembre 1977;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), foglio n. 9, mappali numeri 146 e 147, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso alla cascina Martina da parte dei signori Zanardelli Giorgio e Rino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2323

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di una strada di accesso all'area artigianale in località «Compart» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34112).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per costruzione strada di accesso all'area artigianale in località «Compart»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 49, mappali numeri 218, 219, 318, 319, 105, 107, 180, 288, 323, 276, 294, per la sola parte interessata alle opere, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione strada di accesso all'area artigianale in località «Compart»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario:* SALA

98A2324

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di strada pedonale «Baita Teodosia-Bosco» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34113).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per la realizzazione tratto di passeggiata pedonale «Baita Teodosia-Bosco»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 42, mappali numeri 93, 94, 95, per la sola parte interessata alle opere, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una passeggiata pedonale «Baita Teodosia-Bosco»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2325

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una autorimessa interrata da parte del sig. Scagli Germano, legale rappresentante della Soc. Il Cielo S.a.s. (Deliberazione n. VI/34114).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte del sig. Scagli Germano, legale rappresentante della Soc. Il Cielo S.a.s., per la realizzazione di autorimessa interrata;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 41, mappali numeri 275, 364, 365, 366, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una autorimessa interrata;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario:* SALA

98A2326

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione strada Alpe Susen a Schiazzera da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34115).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per lavori di sistemazione strada Alpe Susen a Schiazzera;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (Sondrio), foglio n. 1, mappali numeri 3, 17, foglio 2, mappali numeri 9, 10, 11, foglio 3, mappali numeri 30, 31, 37, 70, 71, 123, 126, 127, per la sola parte interessata alle opere, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione strada Alpe Susen in Schiazzera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2327

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nuvolera dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cava di marmo da parte della ditta «Cavatori Monte Bolla» di Ragnoli Francesco e C. S.n.c. (Deliberazione n. VI/34116).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Nuvolera (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte della ditta «Cavatori Monte Bolla» di Ragnoli Francesco e C. S.n.c. per la realizzazione di cava di marmo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nuvolera (Brescia), foglio n. 5, mappali 26p, 27p, 78p, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cava di marmo da parte della ditta «Cavatori Monte Bolla» di Ragnoli Francesco e C. S.n.c.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2328

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina, strada comunale Gaggio-Prato Isio e parte dei mappali 22 e 21/a dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione stradale e di riassetto idrogeologico della strada Gaggio-Prato Isio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34117).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per lavori di sistemazione stradale e di riassetto idrogeologico dalla strada Gaggio-Prato Isio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 7, mappale relativo alla strada comunale Gaggio-Prato Isio e parte dei mappali 22 e 21/a, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione stradale e di riassetto idrogeologico della strada Gaggio-Prato Isio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2329

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Spriana e Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione sentiero Val di Togno-Valle Painale da parte della comunità montana Valtellina di Sondrio. (Deliberazione n. VI/34118).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 aprile 1997 è pervenuta l'istanza della comunità montana Valtellina di Sondrio, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per lavori di manutenzione sentiero Val di Togno-Valle Painale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Spriana e Montagna in Valtellina, relativa al foglio n. XII, mappa comune di Spriana, foglio II e III, mappa comune di Montagna in Valtellina, per le sole opere interessate all'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di manutenzione sentiero Val di Togno-Valle Painale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario:* SALA

98A2330



# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso al nucleo rurale di Fiess da parte del sig. Cecini Renzo. (Deliberazione n. VI/34119).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte del sig. Cecini Renzo, per la realizzazione di strada di accesso al nucleo rurale di Fiess;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 38, mappali numeri 177, 268, 269, 270, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso al nucleo rurale di Fiess da parte del sig. Cecini Renzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2331

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizio igienico e impianto smaltimento acque nere su immobile esistente in località Piaz da parte del sig. Imperial Pietro. (Deliberazione n. VI/34120).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte del sig. Imperial Pietro, per la realizzazione di servizio igienico e impianto smaltimento acque nere su immobile esistente in località Piaz;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 17, mappali numeri 79, 80, 84, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizio igienico e impianto smaltimento acque nere su immobile esistente in località Piaz;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2332

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale, realizzazione di una strada agricola e costruzione di un nuovo acquedotto in località Mola da parte del sig. Marsegaglia Pietro. (Deliberazione n. VI/34121).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, da parte del sig. Marsegaglia Pietro, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale, realizzazione di una strada agricola e costruzione di un nuovo acquedotto in località Mola;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ai sensi della legge n. 431/85, art. 1, lettera d);

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio 11, mappali numeri 25, 26, 30, 56, 57, 59, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale, realizzazione di una strada agricola e costruzione di un nuovo acquedotto in località Mola da parte del sig. Marsegaglia Pietro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2333

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
12 gennaio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione fabbricato rurale da adibire a locali per la conservazione e lavorazione del latte in località Alpeggio-Valle Poschiavina da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/34122).

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85, per ricostruzione fabbricato rurale da adibire a locali per la conservazione e la lavorazione del latte in località Alpeggio-Valle Poschiavina;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

**Delibera:**

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio 6, mappale n. 11, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione fabbricato rurale da adibire a locali per la conservazione e lavorazione del latte in località Alpeggio-Valle Poschiavina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 gennaio 1998

*Il segretario: SALA*

98A2334

## CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 25 febbraio 1998, n. 7/98.

**Nuove istruzioni per la richiesta dei rimborsi dell'indennità di fine rapporto da corrispondere al personale ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali.**

*Ai prefetti della Repubblica*

*Al presidente della giunta regionale della Valle D'Aosta*

*Al commissario del Governo nella provincia di Trento*

*Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali*

*Alla Corte dei conti - Sezione enti locali*

*Ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale - Direzione generale del tesoro - Servizio II*

*Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale*

*Alla Cassa depositi e prestiti*

*Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario*

*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*

*Al rappresentante del Governo nella regione sarda*

*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*

*Al presidente della commissione di coordinamento della Valle D'Aosta*

*Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno*

*Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno*

*All'A.N.C.I.*

*All'U.P.I.*

*All'U.N.C.E.M.*

*All'Istituto nazionale di statistica*

## 1. Premessa.

Con le circolari F.L. 22/96 del 7 agosto 1996 e F.L. 23/96, del 12 settembre 1996 questo Ministero, allo scopo di corrispondere alla richiesta del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGESPA, di conoscere, ai fini del reperimento delle necessarie risorse finanziarie, l'importo complessivo degli oneri relativi all'indennità di fine rapporto dovuta — per il periodo di lavoro a tempo determinato — al personale assunto dagli enti locali ai sensi della legge n. 285 del 1° giugno 1977, ha chiesto la compilazione da parte degli enti locali interessati, di un certificato contenente tra l'altro la dichiarazione dell'avvenuto accertamento dei presupposti di legittimità delle richieste, l'elenco del personale interessato e le somme richieste a rimborso, comprensive degli eventuali interessi e della rivalutazione monetaria.

Si fa presente che, dopo l'emissione delle predette circolari, la citata Ragioneria generale dello Stato — per venire incontro alle difficoltà incontrate dagli enti locali in sede di accertamento dei citati presupposti di legittimità — si è espressa in merito a talune questioni interpretative sorte sui criteri di calcolo dell'indennità e sull'esistenza di eventuali termini prescrizionali per la richiesta dell'indennità stessa da parte del personale interessato. Non si conosce, pertanto, se gli enti locali, in sede di quantificazione delle somme richieste a rimborso, si siano tutti attenuti alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato relativamente alle citate questioni interpretative.

Ciò malgrado, questo Ministero, una volta ricevuti i certificati degli enti locali interessati, ha ugualmente comunicato al Dicastero del tesoro il fabbisogno finanziario occorrente trasmettendo l'elenco degli enti richiedenti per un totale di spesa di circa 110 miliardi, comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Detto Ministero ha però manifestato perplessità in merito al riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, esprimendo l'avviso di interpellare sull'intera questione il Consiglio di Stato. Pertanto questo Ministero ha chiesto in data 11 ottobre 1997 l'autorevole parere del supremo Consesso amministrativo.

Si fa presente, al riguardo, che nell'adunanza del 12 novembre 1997 è stato espresso dal citato Consesso (Sezione prima) il richiesto parere che è pervenuto a questo Ministero in data 7 gennaio 1998.

Ciò premesso, d'intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - si emana la presente circolare, per accertare l'importo da rimborsare a ciascun ente locale per l'indennità predetta, sulla base dei

nuovi orientamenti emersi a seguito della risoluzione delle questioni interpretative suddette e del parere espresso sull'intera questione dal Consiglio di Stato.

A tale scopo, dopo aver fornito notizie sul parere espresso dal Consiglio di Stato in ordine ai singoli aspetti della problematica in esame, si espongono le indicazioni che possono trarsi dal citato parere nonché i contenuti del nuovo certificato che gli enti dovranno trasmettere per la richiesta del rimborso erariale dell'onere. Si comunicano poi notizie sulle modalità e sui tempi di detto rimborso ed infine si diramano istruzioni per la presentazione dei certificati.

## 2. Notizie sul parere espresso dal Consiglio di Stato sui singoli aspetti della questione.

Si fa presente che in ordine a ciascuno di detti aspetti il citato Alto Consesso ha manifestato gli orientamenti di seguito illustrati.

### 2.1 Periodo in cui spetta l'indennità di fine rapporto.

Il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che l'indennità in questione spetti per il solo periodo di lavoro a tempo determinato. Sostiene, infatti, l'Alto Consesso che esclusivamente per detto periodo il personale in parola non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale e conseguentemente godere, all'atto del collocamento in quiescenza, dell'indennità di fine rapporto. Al contrario, per il periodo di lavoro a tempo indeterminato, intercorrente tra la scadenza del contratto a termine (di formazione) e l'immissione nei ruoli a seguito del superamento dell'esame di idoneità, l'indennità deve essere posta a carico dell'ente previdenziale (ex INADEL) al quale il personale doveva essere iscritto.

### 2.2 Inclusione nel calcolo dell'indennità integrativa speciale.

Il Consiglio di Stato ritiene che nel calcolo della somma da corrispondere al personale in questione non vada inclusa l'indennità integrativa speciale, fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87. Tale norma ha stabilito che l'indennità integrativa speciale, nella determinazione della buonuscita, spetta ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, purché abbiano presentato apposita domanda, la quale avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio del 30 settembre 1994.

Pertanto i dipendenti in questione, qualora dopo il 30 novembre 1984 si fossero trovati ancora nella condizione di lavoratori a tempo determinato, in virtù della cessazione dal servizio avvenuta dopo tale data, hanno diritto al riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita (o indennità di fine rapporto), sempre che abbiano presentato la prescritta domanda entro il citato termine perentorio del 30 settembre 1994.

### 2.3 Termini prescrizionali nella presentazione delle istanze da parte del personale interessato.

Il Consiglio di Stato ha condiviso la tesi di questo Ministero e del Ministero del tesoro che vadano prese in considerazione le istanze presentate dagli aventi diritto nel termine di dieci anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale n. 108/86. Com'è noto, con detta sentenza è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 207, del 4 aprile 1947 nella parte in cui dispone che l'indennità di fine rapporto, spettante al personale non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio, non è dovuta in caso di passaggio in ruolo. Pertanto, le relative domande devono essere state presentate entro il termine del 1° agosto 1996, poiché la citata sentenza è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1986. Ciò in conformità del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono con il decorso di dieci anni». Anche tale linea è stata confermata dal Consiglio di Stato.

### 2.4 Riconoscimento da parte dell'ente locale al dipendente degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che vada considerato il periodo di tempo intercorso tra la domanda di erogazione dell'indennità e l'erogazione dei fondi.

Sul punto l'Alto Consesso osserva preliminarmente che le aspettative del personale interessato, legittimamente avanzate in relazione alla decisione della Corte costituzionale, non possono essere disattese. Le amministrazioni locali, quindi, quali enti datori di lavoro non possono sottrarsi al pagamento che deve essere effettuato con urgenza utilizzando risorse proprie. Peraltro, sottolinea detto Consesso «non possono derivare ritardi e danni per gli aventi diritto, che oltretutto non farebbero che aggravare il carico della rivalutazione ed interessi».

Per quanto riguarda detti interessi e rivalutazione monetaria, il Consiglio di Stato richiama, relativamente alla misura del dovuto, l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che estende agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, spettanti ai dipendenti pubblici, il sistema di calcolo indicato all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

### 2.5 Criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria.

In merito ai criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, si fa presente che il Ministero

del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, ha espresso l'avviso che occorre distinguere tra i seguenti tre periodi:

quello antecedente al 16 dicembre 1990, data in cui è stata elevata la misura del saggio di interesse legale dal 5 al 10%;

quello intercorrente fra il 17 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1994;

quello successivo al 1° gennaio 1995.

Per il primo periodo spetta la rivalutazione monetaria dell'indennità dovuta al momento dell'inquadramento in ruolo, applicando gli indici ISTAT del costo della vita, nonché gli interessi legali nella misura del 5% annuo sul credito rivalutato.

Per il secondo periodo spetta soltanto l'interesse legale nella misura del 10 per cento annuo, che, secondo costanti orientamenti giurisprudenziali, copre l'intera area del maggior danno derivante da svalutazione (così anche la Cassazione 1<sup>a</sup> Sezione del 1° dicembre 1989, n. 5299).

Per il terzo periodo spetta l'interesse legale nella misura del 10 per cento annuo qualora l'inflazione risulti inferiore a detta percentuale; in caso contrario spetta la sola rivalutazione monetaria.

Per il secondo e terzo periodo il computo degli interessi va effettuato sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

«Il saggio degli interessi legali si applica in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 5 per cento in ragione d'anno, ai sensi del disposto del comma 185 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2.6 Rimborso erariale della somma da corrispondere da parte degli enti locali al citato personale per indennità di fine servizio (quota capitale) nonché per interessi legali e rivalutazione monetaria.

Come già precisato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che debba essere riconosciuto al personale interessato, il diritto ad ottenere, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Quanto al riconoscimento all'ente locale — che non ha provveduto a suo tempo alla liquidazione dell'indennità — dell'integrale rimborso erariale delle somme dovute al personale, costituite sia dalla quota capitale che dalle quote interessi legali e rivalutazione monetaria, il Consiglio di Stato — nell'osservare che le aspettative del personale interessato, legittimamente avanzate in relazione alla decisione della Corte costituzionale, non possono essere disattese — condivide l'avviso del Dicastero del tesoro sulla esigenza di chiarire preliminarmente se i ratei del trattamento di fine rapporto furono accantonati per essere erogati alla cessazione

del rapporto contrattuale ovvero se non furono mai richiesti al Ministero del tesoro. Nella prima ipotesi, l'Alto Consesso appare pienamente d'accordo sul fatto che sia l'ente locale a dover direttamente pagare agli aventi diritto l'indennità di fine rapporto con interessi e rivalutazione, senza pretendere altro dallo Stato. Nella seconda ipotesi, il Consiglio di Stato osserva come la mancata richiesta dei fondi necessari per erogare mensilmente il rateo dell'indennità di fine rapporto abbia determinato il mantenimento nella disponibilità del tesoro di detti fondi per più anni, durante i quali la lira ha subito una certa perdita di valore. Pertanto, sostiene detto Consesso, non essendo possibile ora ignorare detto processo di svalutazione, il rimborso non può che effettuarsi a parità di potere di acquisto, assicurando, in tal modo, parità di trattamento nel rispetto di un criterio di equità.

### 3. Indicazioni che possono trarsi dal parere del Consiglio di Stato.

Dal parere espresso dal Consiglio di Stato emergono importanti indicazioni sia in merito alla valutazione dei presupposti di legittimità — da effettuarsi a cura degli enti interessati — sia riguardo all'onere che potrà essere posto a carico dello Stato per l'indennità in parola.

#### 3.1 Indicazioni in merito alla valutazione da parte degli enti locali dei presupposti di legittimità. Altre precisazioni.

La prima indicazione è quella del rispetto dei presupposti di legittimità. Appaiono essenziali quelli relativi sia alla prescrizione decennale del diritto alla percezione che al periodo di riferimento della stessa. Come a suo tempo sostenuto da questo Ministero e dal Dicastero del tesoro, hanno diritto al pagamento dell'indennità i dipendenti che hanno prodotto apposita istanza nel termine di 10 anni dalla data di pubblicazione (1° agosto 1986) nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale n. 108, del 1986. I dieci anni sono pertanto scaduti il 1° agosto 1996. Logicamente è solo a partire dalla data di presentazione della domanda che gli interessati hanno diritto alla quota interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, il periodo per il quale deve essere corrisposta l'indennità è soltanto quello in cui il dipendente ha prestato lavoro a tempo determinato (contratto biennale). Infatti, come ha evidenziato il Consiglio di Stato, solo per detto periodo il personale in parola non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale. In merito, si rappresenta che gli enti locali potrebbero essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata richiesta dei rimborsi erariali all'epoca della presentazione delle istanze.

Altra indicazione è quella dei criteri di calcolo dell'indennità in parola. Come già segnalato, di regola l'indennità stessa non deve essere comprensiva dell'inden-

nità integrativa speciale. Solo nel caso eccezionale in cui si siano verificate le condizioni previste dall'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è possibile inserire nel calcolo l'indennità integrativa speciale. A tale scopo, come già detto, erano necessarie la presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio del 30 settembre 1994, nonché la circostanza che il personale interessato si trovasse nella situazione di lavoro a tempo determinato dopo il 30 novembre 1984.

Infine si sottolinea l'importanza di quanto sostiene il Consiglio di Stato riguardo all'urgenza del pagamento da parte degli enti interessati dell'indennità in questione, comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria, attraverso l'utilizzazione di risorse proprie. Gli enti locali interessati sono pertanto invitati ad anticipare il pagamento dell'indennità comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria nel più breve tempo possibile per non aggravare ulteriormente il carico di detti oneri aggiuntivi. Per ragioni di omogeneità, come si dirà in prosieguo, nel certificato di richiesta del rimborso erariale i predetti oneri aggiuntivi sono calcolati fino alla data dell'effettivo pagamento, e comunque, non oltre il 31 marzo 1998, data presumibile entro cui gli enti avranno già provveduto ad anticipare le somme con la dovuta tempestività.

### 3.2 Indicazioni in merito all'onere da porsi a carico dello Stato per l'indennità in questione.

Come già precisato, nel caso in cui gli enti locali abbiano provveduto all'accantonamento del rateo dell'indennità di fine rapporto, non possono richiedere allo Stato alcun rimborso, in quanto detto rateo era compreso tra gli elementi che costituivano il trattamento economico mensile del predetto personale, a suo tempo integralmente rimborsato dallo Stato.

Invece, nel caso di mancato accantonamento del rateo, l'onere, comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria, deve essere posto a carico dello Stato. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato come non possa ignorarsi il fatto che la mancata richiesta dei fondi necessari per erogare mensilmente il citato rateo ha determinato il mantenimento nella disponibilità del tesoro dei relativi fondi per più anni, durante i quali la lira ha subito una certa perdita di valore.

### 4. Nuova certificazione da produrre dagli enti interessati per ottenere il rimborso erariale dell'onere e contenuti del certificato.

Per la richiesta formale del rimborso erariale lo scrivente ha predisposto l'unito modello di certificato. Questo Ministero non terrà più conto dei certificati già inviati o che saranno trasmessi in virtù delle istruzioni contenute nella precedente circolare F.L. 22/96, del 7 agosto 1996. Ciò alla luce delle nuove indicazioni emerse anche a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato.

Nel nuovo certificato, sottoscritto dal responsabile del servizio cui è assegnato il personale in questione e dal responsabile del servizio finanziario, gli enti dovranno attestare che la richiesta di rimborso si riferisce esclusivamente al personale che ha presentato istanza entro dieci anni dalla data (1° agosto 1986) di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale n. 208, del 24 luglio 1986, e che l'indennità si riferisce solo al periodo di lavoro a tempo determinato.

Dovrà in particolare attestarsi (v. lettera b) che l'ente non ha accantonato fondi per il pagamento di detta indennità. Per i motivi già esposti, nessun rimborso erariale può in tal caso essere concesso sia sulla quota capitale che sugli interessi e rivalutazione monetaria.

Quanto all'importo da richiedere a rimborso, si fa presente che la quota della rivalutazione monetaria e degli interessi è calcolata dalla data di presentazione delle domande da parte del personale avente diritto.

Poiché, come già precisato, gli enti debbono provvedere con urgenza al pagamento dell'indennità comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria, nel certificato per ragioni di omogeneità detti oneri aggiuntivi sono calcolati fino al 31 marzo 1998.

### 5. Istruzioni per la presentazione dei certificati.

I certificati, da produrre in duplice copia, dovranno pervenire a questo Ministero per il tramite delle prefetture competenti nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 31 maggio 1998. Conseguentemente, gli enti locali interessati dovranno presentare la certificazione predetta alle prefetture competenti entro il 15 maggio 1998.

Si ribadisce l'esigenza che gli enti provvedano a pagare subito tutte le somme dovute agli interessati, al fine di evitare che continuino a maturare interessi passivi, nel solo limite del rispetto degli equilibri di bilancio. In ogni caso appare indispensabile che gli enti paghino subito almeno la quota capitale dovuta per il periodo di lavoro a tempo determinato.

### 6. Adempimenti delle prefetture.

Le prefetture, che dovranno curare la trasmissione della presente circolare agli enti interessati, provvederanno ad inoltrare a questo Ministero i certificati in un unico plico entro il 23 maggio 1998, trattenendone copia per eventuali successive verifiche locali.

Sarà gradito un cenno di riscontro e di adempimento.

*Il direttore generale  
dell'Amministrazione civile*  
GELATI



CODICE ENTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**CERTIFICATO PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO  
DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285  
PER IL PERIODO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

(Denominazione dell'ente)

Sede legale

Via

N. civico

(C.A.P.)

Comune

Provincia

Vista la circolare F.L. 7/98 del 25 febbraio 1998 e valutati i presupposti di legittimità delle richieste del personale interessato;

Si certifica:

a) che il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, che ha prodotto istanza entro il 1° agosto 1996 e non ha percepito l'indennità di fine rapporto, in conseguenza del passaggio in ruolo avvenuto successivamente al 31 dicembre 1983, è costituito da n. .... dipendenti. Tale indennità è relativa al solo periodo di lavoro a tempo determinato ed è stata così calcolata:

quota capitale (1) ..... lire .....(a1)

quota rivalutazione monetaria (dalla data di presentazione della domanda alla data del pagamento e comunque non oltre il 31 marzo 1998. Vedasi al riguardo il punto 3 della circolare) (2) ..... lire .....(a2)

quota interessi (dalla data di presentazione della domanda alla data del pagamento e comunque non oltre il 31 marzo 1998. Vedasi al riguardo il punto 3 della circolare) (2) ..... lire .....(a3)

Somma totale spettante (a1 + a2 + a3) ..... lire .....(a4)

b) che questo ente, per provvedere alla corresponsione di detta indennità, ha accantonato fondi per ..... lire .....(b)

c) che questo ente per i citati oneri ha ottenuto complessivamente da parte dello Stato, della regione, di istituti previdenziali e di altri enti, finanziamenti per ..... lire .....(c)

d) che pertanto la somma totale richiesta a rimborso (a4 - b - c) è pari a ..... lire

I sottoscritti attestano sotto la propria responsabilità l'esattezza dei dati forniti.

Il responsabile del servizio

Il responsabile del servizio finanziario

....., lì .....

(1) La quota capitale può essere comprensiva anche dell'indennità integrativa speciale. Al riguardo vedere le istruzioni fornite al punto 2.2 della circolare.

(2) Per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria vedere le istruzioni fornite ai punti 2.4 e 2.5 della circolare.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. 844.**

**Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1998.**

*Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza*

*Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.*

*Alle prefetture*

*All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispettorato 2° - Ufficio 4°*

*Ai compartimenti viabilità - ANAS*

*Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche*

*Agli uffici viabilità delle province*

*Agli uffici viabilità dei comuni*

*Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)*

*Alla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana)*

L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1997 si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere

sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.

In tal caso la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;

2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

3) il regolamento di gara;

4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;

5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana, 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 27 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1997).

Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta alla/e prefettura/e competente/i.

Il prefetto può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto Ispettorato.

Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura.

Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.

Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.

È stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omissivo.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è dovuto che nei casi in cui rientra nella discrezionalità del prefetto, è da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada, che esegue il collaudo, può usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito.

Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale è il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula Challenge, le gimcane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente può soprassedersi al nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Resta impregiudicata per il prefetto l'opportunità di avvalersi comunque del parere delle competenti federazioni nazionali quale che sia il tipo di manifestazione sportiva.

E ciò in quanto alle stesse è congruo attingere per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Tanto premesso sono state prese in esame le proposte avanzate dalla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e dalla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1998, molte delle quali si sono già svolte nel 1997 ed anni precedenti.

Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposto gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare.

**A) Gare precedentemente disputate senza incidenti e inconvenienti.**

Poiché nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nulla-osta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato n. 1 (auto) e n. 2 (moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il nulla-osta di massima di questo Ministero si intende concesso solo se risulta confermato il percorso di gara della precedente edizione.

A tale scopo nella richiesta di autorizzazione indirizzata al prefetto gli organizzatori devono esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Altrimenti per il nulla-osta va rispettata la procedura di cui al successivo punto C).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione prefettizia per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno in quanto applicabili.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — a far sì che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

**B) Gare nelle quali si siano verificati incidenti o inconvenienti.**

Il nulla-osta concesso alle gare di cui ai surrichiamati elenchi allegati n. 1 (auto) e n. 2 (moto) è stato disposto tenendo particolarmente conto delle segnalazioni fino ad ora pervenute dalle prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle scorse edizioni.

Il detto nulla-osta, pertanto, non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento, se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

**C) Gare di nuova istituzione.**

Negli allegati n. 3 (auto) e n. 4 (moto) sono indicate le gare di nuova istituzione, proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non è stato concesso il nulla-osta di massima di questo Ministero.

Nel merito si rappresenta che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento, autonomo rispetto al verbale di collaudo, che può essere concesso soltanto dopo aver esperito singole istruttorie e valutato ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

Pertanto le determinazioni di questo Ministero saranno effettuate sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali utili elementi dovranno essere forniti dagli organizzatori almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente alla documentazione necessaria come per le competizioni motoristiche non previste nel calendario annuale e con l'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che resta quello relativo a gare previste in calendario.

*Il Ministro: COSTA*

*Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 1998  
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 80*

ALLEGATO 1

**A) GARE DI VELOCITÀ AUTO  
(Confermate)**

- 1) 22 marzo - CLASSICA SRL (VR) - 4ª Romagnano/Azzago - Km 4;
- 2) 19 aprile - GRUPPO PILOTI BANDINI (FO) - 21ª Predaggio - Rocca delle Caminate - Km 4.100 - 2 manches;
- 3) 19 aprile - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA (SR) - 31ª Coppa Belmonte/Città di Avola - Km 6.400;
- 4) 3 maggio - ASSOCIAZIONE DELLA CASTELLANA (TR) - 27ª Trofeo Città di Orvieto - Km 7.600;
- 5) 10 maggio - SCUDERIA EGNATIA CORSE (BR) - 41ª Coppa Selva di Fasano - Km 5.600 - 2 manches;
- 6) 10 maggio - AUTOMOBILE CLUB VICENZA (VI) - 16ª Salita del Costo - Km 9.910;
- 7) 17 maggio - AUTOMOBILE CLUB SALERNO (SA) - 8ª Coppa dei Templi - Km 5 - 2 manches;
- 8) 24 maggio - AUTOMOBILE CLUB TRAPANI (TP) - 41ª Monte Erice - Km 5.890 - 2 manches;
- 9) 31 maggio - SCUDERIA TRENTINA (TN) - 15ª Levico/Vetriolopanoarotta - Km 9.250;
- 10) 31 maggio - COM. ORG. COSENZA CORSE (CS) - 12ª Salita della Sila - Km 9.500;
- 11) 7 giugno - AUTOMOBILE CLUB VERONA (VR) - 21ª Caprino/Spiazzi - Km 8.600;
- 12) 14 giugno - SCUDERIA FRIULI (UD) - 29ª Verzegnis/Sella Chianzutan - Km 6.04 - 2 manches;

13) 14 giugno - CO.SELIN. S.c.r.l - CLUB AUTOM. «DL VOLANTE» (PI) - 3ª Salita delle Balze - 27ª Coppa Città di Volterra - Km 5.270 - 2 manches;

14) 21 giugno - SUPERGA S.I.I. (TO) - 31ª Susa Moncenisio - Km 4 - 2 manches;

15) 28 giugno - AUTOMOBILE CLUB BRESCIA (BS) - 30º Trofeo Vallecarnonica - Km 8.800 - 2 manches;

16) 28 giugno - AUTOMOBILE CLUB FOGGIA (FG) - 13ª Salita Macchia/Monte S. Angelo - Km 9.300;

17) 5 luglio - AUTOMOBILE CLUB RIETI (RI) - 33ª Coppa Bruno Carotti - Km 15;

18) 5 luglio - AUTOMOBILE CLUB CATANZARO (CZ) - 28ª Ponte Corace/Tiriolo - Km 6.615;

19) 19 luglio - AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO (AP) - 37ª Coppa Paolino Teodori - Km 4.885 - 2 manches;

20) 21 luglio - SCUDERIA RED WHITE (UD) - 21ª Cividale/Castelmonte - Km 7.300 - 2 manches;

21) 26 luglio - SCUDERIA TRENTINA (TN) - 48ª Trento/Bondone - Km 17.150;

22) 2 agosto - A.S. TRE CIME PROMOTOR (BL) - 24ª Coppa Alpe del Nevegal - Km 5.670 - 2 manches;

23) 9 agosto - AUTOMOBILE CLUB PERUGIA (PG) - 33º Trofeo L. Fagioli - XV Coppa Cementerie Barbetti - Km 4.150 - 2 manches;

24) 15 agosto - AUTOMOBILE CLUB PESCARA (PE) - 36ª Cronoscalata Svolte di Popoli - Km 8;

25) 23 agosto - TEAM 1000 MIGLIA (BS) - 11ª Pian Camuno/Montecampione - Km 9.800;

26) 30 agosto - A.S. ABETI RACING (PT) - 11ª Limabetone - Km 8;

27) 6 settembre - ASSOCIAZIONE SPORTIVA «ALLE CAVE» (TV) - 29ª Vittorio Veneto/Cansiglio - Km 10;

28) 6 settembre - AUTOMOBILE CLUB VITERBO (VT) - 28ª Coppa automobilistica del Cimino - Km 6 - 2 manches;

29) 13 settembre - AMICI DELLA PEDAVENA/CROCE D'AUNE (BL) - 16ª Pedavena/Croce d'Aune - Km 8.720;

30) 13 settembre - AUTOMOBILE CLUB RAGUSA (RG) - 41ª Coppa Monti Iblei - Km 8.550;

31) 13 settembre - SCUDERIA TUSCIA VITERBO (RM) - 13ª Civitavecchia/Terre di Traiano - Km 5.000 - 2 manches;

32) 21 settembre - TEAM PALIKÈ (CT) - 35ª Corsa dell'Etna - Km 5.100 - 2 manches;

33) 27 settembre - AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA (CL) - 44ª Coppa Nissena - Km 5.450 - 2 manches;

34) 4 ottobre - ICHNUSA PRO.MOTOR'S (CA) - 16ª Iglesias/S. Angelo - Km 6.810 - 2 manches;

35) 4 ottobre - ASS. SPORTIVA TEAM PALIKÈ (PA) - 14ª Termini/Caccamo - Km 8;

36) 11 ottobre - AUTOMOBILE CLUB PERUGIA (PG) - Trofeo Banca popolare di Todi - Km 4.450 - 2 manches;

37) 15 novembre - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA (SR) - 26ª Coppa Val d'Anapo/Sortino - Km 6.

#### B) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE (Confermate)

1) 28-29 marzo - PAOLO PIANTINI (AR) - Camucia-Cortona;

2) 24 maggio - ACIPROMUOVE (FI) - Coppa della Consuma;

3) 3-4 ottobre - VALDELSA CLASSIC MOTOR (SI) - Coppa Chianti classico;

#### C) GARE DI REGOLARITÀ AUTO (Rallies confermati)

1) 24/25 gennaio - A.S. SPORT CLUB (RM) - 2º Rally dei Castelli Romani;

2) 14/15 febbraio - SC. LIVORNO (LI) - 32º Rally Coppa Liburna e Città di Radicofani;

3) 21/22 febbraio - BALESTRERO (LU) - 17º Rally Carnevale - Coppa Città Forte dei Marmi;

4) 5/8 marzo - CIOCCO SPORTING CLUB (LU) - 21º Rally del Ciocco;

5) 8 marzo - MOTOR GROUP (TV) - 6º Montebelluna Rally;

6) 14/15 marzo - AUTOCLUB FORZE DI POLIZIA (TS) - 12º Rally Polizie Europee;

7) 15 marzo - A.C. PIACENZA (PC) - 3º Rally Colli Piacentini;

8) 21/22 marzo - P.S.A. (MI) - 20º Rally di Pavia;

9) 21/22 marzo - GRUPPO ITALIA PUBBLICITÀ (FI) - 4º Rally Tenuta Castelfalfi;

10) 21/22 marzo - A.C. PALERMO (PA) - 20º Rally Conca d'Oro;

11) 28/29 marzo - A.S. ADRIA RALLY (RO) - 15º Rally Adria e Polesine;

12) 28/29 marzo - R.P. AUTOMOTIVE (MO) - 27º Rally Città di Modena;

13) 28/29 marzo - SAN DAMIANO RALLY CLUB (AT) - 15º Rally del Grappolo;

14) 3/5 aprile - A.C. BRESCIA (BS) - 22º Rally Mille Miglia;

15) 4/5 aprile - SC. JAPIGIA (BA) - 7º Rally Provincia Bari;

16) 18/19 aprile - A.C. ALESSANDRIA E CASTELLO CORSE (AL) - 24º Rally Coppa d'Oro;

17) 18/29 aprile - A.C. LIVORNO (LI) - 10ª Coppa Toscana - 28º Rally Isola Elba;

18) 18/19 aprile - SCUDERIA SAN MICHELE (PR) - 5º Rally del Taro;

19) 25/26 aprile - RACING TRE (VA) - 7º Rally Int. Dei Laghi;

20) 25/26 aprile - P.R.S. R.L.S. (PS) - 5º Rally dell'Adriatico;

21) 25/26 aprile - A.S. SPORT CLUB (RM) - 4º Rally Trofeo Etruschi;

22) 1/3 maggio - A.C. PORDENONE (PN) - 19º Rally Piancavallo;

23) 8/10 maggio - A.C. AOSTA (AO) - 28º Rally Aosta - St. Vincent;

24) 10 maggio - MEDICI RACING TEAM (RE) - 2º Rally Sprint Colline Matildiche;

25) 16/17 maggio - A.S. TRE CIME PROMOTOR (BL) - 13º Rally Bellunese;

- 26) 17/18 maggio - SCUDERIA ALBERTO ALBERTI (PV) - 13° Rally Oltrepò Pavese;
- 27) 22/24 maggio - SAN MARINO RACING ORGANISATION (RSM) - 26° Rally di San Marino;
- 28) 23/24 maggio - A.S. MEDITERRANEA SPORT (PZ) - 10° Rally di Basilicata;
- 29) 29/31 maggio - SALUZZO R.C. - A.C. (CN) - 14° Rally 100.000 Trabucchi;
- 30) 30/31 maggio ABETI RACING (PT) - 16° Rally Abeti;
- 31) 6/7 giugno - A.C. SASSARI (SS) - 20° Rally Golfo Asinara - Trofeo di Suni;
- 32) 6/7 giugno - T.I.M. CROSS (MO) - 19° Rally Appennino Modenese;
- 33) 7 giugno - AUTOCONSULT (MN) - 17° Rally Autoconsult;
- 34) 12/14 giugno - A.C. LECCE (LE) - Rally del Salento;
- 35) 13/14 giugno - A.C. VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB) - 34° Rally delle Valli Ossolane;
- 36) 13/14 giugno - A.C. SIRACUSA (SR) - 14° Rally Mari e Monti;
- 37) 19/21 giugno - C.O. MARCA TREVIGIANA (TV) - 15° Rally della Marca;
- 38) 20/21 giugno - S. ALESSANDRO PROMOTION (BG) - 4° Rally Città di Bergamo;
- 39) 20/21 giugno - PALAZZINA SPORT (BO) - 11° Rally Alto Appennino Bolognese;
- 40) 21 giugno - LAGONE CORSE (PI) - 20° Rally Alta Val di Cecina;
- 41) 21 giugno - BUSALLA '90 (GE) - 11° Rally Valli Genovesi/ App. Ligure;
- 42) 28 giugno - A.C. SONDRIO (SO) - 6° Trofeo Valtellina;
- 43) 4/5 luglio - SCUDERIA ETRURIA (AR) - 18° Rally Casentino;
- 44) 4/5 luglio - SPORT RALLY TEAM (TO) - 17° Rally Carmagnola;
- 45) 5 luglio - P.S.A. (MI) - 4° Rally Sprint Città di Vigevano;
- 46) 5 luglio - A.S. FAVARA RALLY TEAM (AG) - 8° Favara Rally;
- 47) 11/12 luglio - ACI TOUR SERVICE (RE) - 22° Rally Appennino Reggiano;
- 48) 18/19 luglio - SC. LIVORNO (PI) - 22° Rally Casciana Terme;
- 49) 19 luglio - A.C. PORDENONE (PN) - 10° Rally del Sagittario;
- 50) 19 luglio - MILLESIMO RALLY CLUB (SV) - 18° Rally Valli del Bormida;
- 51) 23/26 luglio - C.O.M.M.B. (Biella) - 26° Rally della Lana;
- 52) 25/26 luglio - BRESCIARALLY (BS) - 11° Rally Valli Bresciane;
- 53) 25/26 luglio - SC. CITTÀ DI SCHIO (VI) - 12° Rally - Città di Schio;
- 54) 1/2 agosto - S.C. RANDOM TEAM (FR) - 13° Rally Città di Ceccano;
- 55) 1/2 agosto - BALESTRERO (LU) - 33° Rally Città di Lucca;
- 56) 2 agosto - MOTO CLUB CANGURO (AG) - 10° Rally Tre Valli;
- 57) 6 agosto - A.C. VENEZIA (VE) - 3° Rally della Serenissima;
- 58) 9 agosto - P.S.A. (MI) - 2° Rally Sprint Valle Umbra Sud;
- 59) 21/23 agosto - SCUDERIA FRIULI (VA) - 34° Rally delle Alpi Orientali;
- 60) 23 agosto - CIOCCO SPORTING CLUB (LU) - 11° Rally Sprint Garfagnana;
- 61) 29/30 agosto - A.C. CAMPOBASSO (CB) - 15° Rally del Molise;
- 62) 30 agosto - A.C. MODENA (MO) - 5° Sprint Frignano;
- 63) 10/13 settembre - A.C. MESSINA (ME) - 20° Rally Internazionale di Messina;
- 64) 13 settembre - PISTOIA CORSE SPORT (PT) - 7° Rally Sprint dei Tre Comuni;
- 65) 13 settembre - A.C. SONDRIO (SO) - 42° Coppa Valtellina;
- 66) 18/20 settembre - SAN MARTINO CORSE (TN) - 18° Rally S. Martino di Castrozza e Primiero;
- 67) 20 settembre - COMUNE DI PICO (FR) - 20° Rally di Pico;
- 68) 20 settembre - A.C. LECCO (LC) - 2° Rally Prealpi Leccesi;
- 69) 26/27 settembre - PENTATHLON MOTOR TEAM (NO) - 21° Rally 111 Minuti/9° Rally del Rubinetto;
- 70) 26/27 settembre - GRUPPO ITALIA PUBBLICITÀ (PT) - 7° Rally del Cuoio e Pelli;
- 71) 25/26 settembre - SCUDERIA SAN MARINO (RSM) - 16° Rally Castelli di San Marino;
- 72) 3/4 ottobre - A.C. BRESCIA (BS) - 16° Rally Valle Camonica;
- 73) 12 ottobre - A.C. PESCARA (PE) - 3° Rally dei Vestini;
- 74) 10/14 ottobre - A.C. SANREMO E SANREMO RALLY (IM) - 40° Rally di Sanremo;
- 75) 11 ottobre - A.C. CAMPOBASSO (CB) - 5° Rally Sprint del Fortore;
- 76) 10/11 ottobre - A.C. COMO (CO) - 14° Coppa A.C. Como;
- 77) 17/18 ottobre - SCUDERIA FRIULI (PN) - 10° Rally della Carnia;
- 78) 18 ottobre - RUBICONE CORSE (RN) - 11° Rally di San Crispino;
- 79) 24/25 ottobre - A.C. PALERMO (PA) - 82° Rally Targa Florio - Int. di Sicilia;
- 80) 24/25 ottobre - A.C. FOGGIA (FG) - 19° Rally del Gargano;
- 81) 25 ottobre - SCUDERIA ALBERTO ALBERTI (PV) - 4° Rally Sprint Rally dei Vigneti;
- 82) 30/31 ottobre - PRS GROUP (RN) - 2° Rally Costa Romagna;
- 83) 8 novembre - RACE SERVICE (MI) - 4° Rally di Milano;
- 84) 8 novembre - TRIESTE RACING CLUB (TS) - 12° Rally del Carso;
- 85) 7/8 novembre - GRUPPO ITALIA PUBBLICITÀ (PT) - 14° Rally Montecatini e Valdinievole;
- 86) 15 Novembre - ALL PROMOTION (MO) - 6° Rally Castelli Modenesi;
- 87) 20/21 novembre - A.C. PORDENONE (PN) - 6° Aviano-rally Piancavallo Terra;
- 88) 5/6 dicembre - A.S. TRE CIME PROMOTOR (BL) - 5° Valtelluna Rally;
- 89) 13 dicembre - SQ. CORSE VAL d'ELSA (SI) - 22° Rally Sprint della Fettunta.

**D) GARE DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE**  
(*Rallies confermati*)

- 1) 4/5 aprile - SANREMORALLY (SE) - 12° Sanremorally Storico;
- 2) 28 giugno - COM ORG. ELBA CORSE (LI) - 10° Rally Elba Storico;
- 3) 28 giugno - A.C. PALERMO (PA) - Targa Florio;
- 4) 25/27 ottobre - CLASSICA (VR) - Rally 500 Minuti Historic.

ALLEGATO 2

**A) GARE DI VELOCITÀ MOTO**  
(*Confermate*)

- 1) 26 maggio - M.C. MASSA (LU) - Massa/San Carlo Terme;
- 2) 21 giugno - M.C. POLIZIA DI STATO (IM) - San Romolo - M.te Bignone;
- 3) 12 luglio - M.C. CINZANO (CN) - San Benedetto Belbo - Passo Bossola;
- 4) 19 luglio - M.C. GENOVA (GE) - Due Ponti - Cassinghen;
- 5) 9 agosto - M.C. AMC GARFAGNANA (LU) - Sillano - Ospedaletto;
- 6) 6 settembre - M.C. SAN MAURO (TO) - Rivalba/Cinzano;
- 7) 13 settembre - M.C. CENTAURO FORNO CANAVESE (TO) - Forno - Milani;
- 8) 20 settembre - M.C. LEVICO TERME (TN) - Levico - Vetriolo.

**B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA**  
(*Confermate*)

- 1) 26/30 maggio - M.C. TERNI L. LIBERATI (TR) - 9° Rievocazione Storica del Milano-Taranto;
- 2) 5/6 settembre - M.C. MANLIO MENIGATTI (PG) - Moto-raid «Verde Umbria».

ALLEGATO 3

**A) GARE DI VELOCITÀ AUTO**  
(*Nuova istituzione*)

- 1) 19 aprile - AUTOSPORT SORRENTO S.A.S. (NA) - 1° Sorrento/Sant'Agata - Km 5.750;
- 2) 26 aprile - AUTOCONSULT & COMPETITION/A.C. SONDRIO (SO) - 3° Cronoscalata Città di Sondrio - Km 4 - 3 manches;
- 3) 26 aprile - BL RACING (BL) - Crono Alpago - Km 4.050 - 2 manches;
- 4) 3 maggio - FATA MORGANA CORSE (RC) - 3° Trofeo Gambarie d'Aspromonte - Km 7.600;
- 5) 14 giugno - AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO (AG) - 26° Cronoscalata Sciacca/Monte Kronio;
- 6) 21 giugno - A.S.A. SOC. COOP. A R.L. (CS) - 13° Cronoscalata del Pollino - Km 8.490;
- 7) 19 luglio - BiESSE CORSE (BS) - 5° Cronoscalata S. Colombano/Passo Maniva - Km 6.700 - 2 manches;
- 8) 19 luglio - AUTOMOBILE CLUB MODENA (MO) - Cronoscalata del Cavallino - Maranella/Serramazzoni;
- 9) 26 luglio - SCUDERIA TUSCIA VITERBO (VT) - 4° Cronoscalata Città di Acquasparta - Km 6.400 - 2 manches;

10) 2 agosto - AUTOMOBILE CLUB COSENZA (CS) - 34° Coppa Sila - 20° Coppa Città di Cosenza - Km 12.100;

11) 9 agosto - MOTO CLUB CANGURO (AG) - 1° Cronoscalata dei Saraceni - Trofeo Città di Ravanusa;

12) 16 agosto - AUTOMOBILE CLUB ACIREALE (CT) - 6° Cron. Linguaglossa/Piano Provenzana;

13) 30 agosto - AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO (AG) - 10° Cammarata/S. Rosalia;

14) 13 settembre - BASILICATA CORSE (PZ) - Coppa Comune di Tolve;

15) 20 settembre - TEAM 1000 MIGLIA (BS) - 3° Trofeo della Valsaviore - Km 7.200 - 2 manches;

16) 20 settembre - AUTOMOBILE CLUB AREZZO (AR) - 30° Pieve S. Stefano/Passo dello Spino - Km 12.500;

17) 4 ottobre - AUTOMOBILE CLUB PORDENONE (PN) - 1° Aviano/Piancavallo;

18) 18 ottobre - AUTOMOBILE CLUB SASSARI (SS) - 43° Alghero/Scala Piccada - Km 6 - 2 manches;

19) 25 ottobre - MOTO CLUB CANGURO (AG) - 7° Coppa Akragas - km 5.300 - 2 manches;

**B) GARE DI REGOLARITÀ AUTO**  
(*Rallies nuova istituzione*)

1) 21/22 febbraio - SCUDERIA FRIULI (UD) - 1° Rally della Sedia;

2) 1° marzo - A.S. PARMA CORSE (PR) - 1° R. Sprint Valli Parmensi;

3) 8 marzo - CROSSODROMO LA PIANA (BS) - 12° Rally Lago di Garda;

4) 15 marzo - G.B. SPORT (TO) - 1° R. Sprint Alto Canavese;

5) 19 aprile - A.C. VENEZIA (VE) - Rally del Piave;

6) 19 aprile - ASA CASTROVILLARI (CS) - 1° Rally del Pollino;

7) 26 aprile - TEAM PALIKÈ (CT) - 3° Rally Calatino;

8) 2/3 maggio - PISTOIA CORSE SPORT (PT) - 19° Rally Città Pistoia;

9) 3 maggio - A.C. CAMPOBASSO (CB) - Rally del Mare;

10) 3 maggio - IMPERIA CORSE (IM) - 21° Rally delle Palme;

11) 3 maggio - P.S.A. (MI) - 3° Rally Sprint Miradolo Terme;

12) 8/10 maggio - AUTOCONSULT COMPETITION (SO) - 4° Rally delle Alpi;

13) 9/10 maggio - JAPIGIA (PZ) - 12° Rally del Volture;

14) 10 maggio - A.C. RAGUSA (RG) - 4° Rally Valli Irmínio e Ippari;

15) 24 maggio - SCUDERIA S. MICHELE (PR) - 1° Rally Città di Sarzana;

16) 30/31 maggio - A.C. MESSINA (ME) - 10° Rally Valle d'Agrò;

17) 21 giugno - MOTORS CLUB CANGURO (AG) - 1° Rally dei Comuni Montani;

18) 27/28 giugno - COSENZA CORSE (CS) - 4° Rally della Sila;

19) 5 luglio - BL RACING (BL) - 1° Rally Monte Avena;

20) 26 luglio - MOTORSPORT 2C (CE) - Rally di Caserta;

21) 1/2 agosto - AS. PARMA CORSE (PR) - 4° Rally di Parma;

22) 29/30 agosto - SOCIETÀ SPORTIVA MOTORSPORT (AT) - 10° Rally del Tartufo;

23) 5/6 settembre - A.C. ASCOLI PICENO (AP) - Rally dei Piceni;

24) 5/6 settembre - IMPERIA CORSE (IM) - 27° Valli Imperiesi;

- 25) 12/13 settembre - RALLY TEAM PROMOTION (TO) - 13° Rally Città di Torino;
- 26) 3/4 ottobre - BASSANO RALLY RACING (VI) - 15° Rally Int. Città di Bassano;
- 27) 11 ottobre - T.I.M. CROSS (MO) - 2° Rally Sprint Carpineti;
- 28) 18 ottobre - AQUILA CLUB (TP) - 3° Rally del Golfo-Città di Alcamo;
- 29) 24/25 ottobre - C.O. TROFEO MAREMMA (GR) - 22° Trofeo Maremma;
- 30) 24/25 ottobre - RALLY TEAM PROMOTION (TO) - 26° Rally Team '971;
- 31) 7/8 novembre - TRE TORRI SPORT (SV) - 36° Giro dei Monti Savonesi;
- 32) 8 novembre - A.C. ISERNIA (IS) - Rally Alto Molise, Trofeo Crolla;
- 33) 14/15 novembre - ASSIPROMO COMP. CAR (RM) - 20° Rally Internazionale di Roma;
- 34) 15 novembre - PINEROLO SPORT TIME (TO) - 8° Top Rally Valli di Lanzo;
- 35) 20/22 novembre - A.C. MILANO (MI) - 21° Rally Autodromo di Monza;
- 36) 22 novembre - A.C. CALTANISSETTA (CE) - 1° Rally Città di Caltanissetta;
- 37) 20 novembre - ACIPROMUOVE (FI) - 1° Rally Sprint Città di Firenze;
- 38) 29 novembre - AUTOSPORT SORRENTO (NA) - 7° Rally Penisola Sorrentina;
- 39) 6 dicembre - SOC. SPORTIVA MOTORSPORT (AT) - 2° Rally Sprint d'Inverno;
- 40) 6 dicembre - A.C. AGRIGENTO (AG) - 10° Rally dei Templi;
- 41) 13 dicembre - ROMBO TEAM NAPOLI (NA) - 2° Rally Rombo Team;
- 42) 13 dicembre - A.C. PORDENONE (PN) - 1° Rally del Mosaico;
- 43) 19/20 dicembre - MOTORI - MOTORI (RM) - 1° Rally Autodromo di Vallelunga;
- 44) 18/20 dicembre - CIOCCO SPORTING CLUB (LU) - 7° Rally Sprint il Ciocchetto.

ALLEGATO 4

#### A) GARE DI VELOCITÀ MOTO (Nuova istituzione)

- 1) 29 marzo - M.C. LA BALSANA - CITTÀ DEL PALIO (SI) - Molino di Quercie Grossa - Fonterutoli-Castellina in Chianti;
- 2) 19 aprile - M.C. MONTEPULCIANO (SI) - Salarco/Cigliano;
- 3) 3 maggio - M.C. SONDRIO (SO) - Mossini - Triangia;
- 4) 10 maggio - M.C. LABRONICO (LI) - Antignano - Monteburone;
- 5) 17 maggio - M.C. LEVICO TERME (TN) - Trento - Bondone;
- 6) 7 giugno - M.C. SAVIGLIANO (CN) - Rossana - Lemma;
- 7) 14 giugno - M.C. REGGIANO (RE) - Prato - Ca Benno;
- 8) 28 giugno - M.C. ALPI MARITTIME (CN) - Artesina-Prato Nevoso;
- 9) 26 luglio - M.C. SESTRESE (GE) - Vobbia-Crocefieschi;
- 10) 2 agosto - M.C. FOLLONICA (GR) - Gabellino - Montieri.

#### B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA (Nuova istituzione)

- 1) 3 maggio - M.C. TERNI L. LIBERATI (TR) - Motoraid dell'Amerino ad Amelia;
- 2) 3 maggio - M.C. NINO PREVI (CR) - Motoraid Storico Giro dei Fiumi a Soresina;
- 3) 17 maggio - M.C. MOTO D'EPOCA CLUB (TR) - Motoraid dell'Acciaio a Terni;
- 4) 24 maggio - M.C. BOLOGNA RUGGERI (BO) - Rievocaz. Stor. Gara in Salita «Bologna-S. Luca»;
- 5) 14 giugno - M.C. SVEVO LUCERA (FG) - Motoraid Sardo del Sud a Lucera;
- 6) 26/28 giugno - M.C. MANLIO MENIGATTI (PG) - Tirreno-Adriatica;
- 7) 26 luglio - M.C. FRANCO MANCINI (FR) - «Incoronata/Portella»;
- 8) 22/23 agosto - M.C. HISTORICAL S. GOTTARDO (BS) - Rievocazione Storica - Marcia Motociclistica 4 Valichi;
- 9) 4/6 settembre - M.C. ORVIETO (TR) - Motoraid a Orvieto;
- 10) 4/6 settembre - M. C. GRAN SASSO (AQ) - Motoraid d'Abruzzo.

98A2362

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### Determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettanti al presidente dell'Istituto posteletrografici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1998, sulla proposta identica del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato stabilito che, a decorrere dalla data del decreto di nomina, al presidente dell'Istituto posteletrografici competono un'indennità annua lorda di lire 175.000.000, da corrispondere in 12 mensilità, ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione fissato in lire 140.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una sola giornata.

98A2418

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Comunicato relativo al finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminali». Piano di ripartizione relativo al 1997.**

Si pubblica qui di seguito il piano di finanziamento dei comuni, i cui progetti sono stati approvati dalla commissione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 272/1989 e dalla commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1991, suddiviso per ciascuna regione e con la specificazione della tipologia di intervento finanziato.

Tale piano di finanziamento è stato disposto con decreto n. 39132 del 18 dicembre 1997 di questo ufficio centrale e registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia con impegno n. 39 del 30 dicembre 1997 ed alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998, registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 30.



**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE SARDEGNA - ANNO 1997**

|                              | COMUNE                                                                     | Contributo  | Attività<br>finanziate                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVINCIA DI CAGLIARI</b> |                                                                            |             |                                                                                                                                                              |
| 1                            | ASSEMINI                                                                   | 65.920.000  | Servizio di educativa territoriale                                                                                                                           |
| 2                            | CAGLIARI                                                                   | 170.600.000 | Laboratorio oro e argento                                                                                                                                    |
| 3                            | CAGLIARI                                                                   | 129.120.000 | Inserimento lavorativo<br>e borse/lavoro x 10 ragazzi                                                                                                        |
| 4                            | GUASILA FURTEI<br>MANDAS, SEGARIU,<br>SIURGUS DONIGALA,<br>VILLANOVAFRANCA | 176.800.000 | Servizio di educativa territoriale                                                                                                                           |
| 5                            | QUARTU S. ELENA                                                            | 229.116.000 | Servizio di educativa territoriale                                                                                                                           |
| 6                            | SESTU                                                                      | 48.400.000  | Inserimenti lavorativi x 4 ragazzi                                                                                                                           |
| 7                            | TRATALIAS                                                                  | 32.400.000  | Inserimenti lavorativi<br>x 3 ragazzi                                                                                                                        |
| <b>PROVINCIA DI NUORO</b>    |                                                                            |             |                                                                                                                                                              |
| 8                            | NUORO<br>p.Cuzzones bibos                                                  | 199.000.000 | Educativa di strada<br>Laboratori: teatrale, giornalismo,<br>murali, verde, x 3 mesi<br>Formazione operatori                                                 |
| 9                            | ORGOSOLO                                                                   | 54.100.000  | Laboratori: ceramica x 11 ragazzi<br>cuoio x 22 ragazzi                                                                                                      |
| <b>PROVINCIA DI ORISTANO</b> |                                                                            |             |                                                                                                                                                              |
| 10                           | CABRAS                                                                     | 114.160.000 | Centro di aggregazione<br>n.2 laboratori: elettronica e<br>fotografia<br>Recupero scolastico<br>Attività sportive e giardinaggio<br>Formazione del personale |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE SARDEGNA - ANNO 1997**

|                             |               |                      |                                    |  |
|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--|
| 11                          | MARRUBIU      | 61.100.000           | Educativa di strada                |  |
|                             |               |                      | Centro ascolto                     |  |
|                             |               |                      |                                    |  |
| <b>PROVINCIA DI SASSARI</b> |               |                      |                                    |  |
|                             |               |                      |                                    |  |
| 12                          | SASSARI       | 296.400.000          | Servizio di educativo territoriale |  |
|                             |               |                      | Mediazione giovanile               |  |
|                             |               |                      | Formazione/lavoro sull'olivocol-   |  |
|                             |               |                      | tura x 16 ragazzi                  |  |
|                             |               |                      |                                    |  |
|                             | <b>TOTALE</b> | <b>1.577.116.000</b> |                                    |  |
|                             |               |                      |                                    |  |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE SICILIA - ANNO 1997**

|                               | COMUNE                                       | Contributo  | Attività<br>finanziate                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVINCIA DI AGRIGENTO</b> |                                              |             |                                                                                                                                                 |
| 1                             | PORTO EMPEDOCLE                              | 103.470.000 | Tirocini con borse/lavoro<br>x-10 ragazzi                                                                                                       |
| 2                             | CATANIA                                      | 367.396.000 | Centro polifunzionale<br>Laboratori pre-professionali<br>Educativa di strada e domicil.<br>Tirocini con borse/lavoro x 10 ragazzi               |
| 3                             | MISTERBIANCO                                 | 40.000.000  | Tirocini con borse/lavoro<br>x 5 ragazzi                                                                                                        |
| <b>PROVINCIA DI MESSINA</b>   |                                              |             |                                                                                                                                                 |
| 4                             | ALI' TERME                                   | 66.800.000  | Attività sportive, espres-<br>sive, musicali e teatrali                                                                                         |
| 5                             | BARCELLONA POZZO<br>DI GOTTO<br>p. "Azzurro" | 307.400.000 | Corso di addestramento<br>prof./ borse lavoro x 14<br>ragazzi<br>Centro ascolto<br>Att. ludiche ed espressive                                   |
| 6                             | MESSINA<br>p. "Orizzonti"                    | 204.000.000 | Serv.inform./orientamento<br>tutoraggio alle famiglie<br>Laboratori(n.2 sportivi,<br>1 musicale, 1 teatrale, 1 ce-<br>ramica, 1 educ. legalità) |
| 7                             | S.LUCIA DEL MELA                             | 146.100.000 | Centro di aggregazione<br>Laboratori (ceramica, cine-<br>ma, fotografia, musica, pittura<br>Orientamento al lavoro<br>Sostegno e consulenza     |
| <b>PROVINCIA DI PALERMO</b>   |                                              |             |                                                                                                                                                 |
| 8                             | CARINI<br>p. "Icarra"                        | 159.388.000 | Tirocini con borse/lavoro<br>x 9 ragazzi<br>Sostegno alle famiglie                                                                              |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE SICILIA - ANNO 1997**

|                              |                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                            | CERDA                              | 37.800.000           | Lab. fotografico e video<br>Lab. grafico espressivo                                                                                                                                                                                |
| 10                           | GIULIANA                           | 73.400.000           | Centro di aggregazione<br>Laboratorio danza, in-<br>formatica                                                                                                                                                                      |
| 11                           | PALERMO<br>p. "Alchimia in Comune" | 298.980.000          | Centro aggregazione<br>n.2 laboratori di pre-av-<br>viamento al lavoro con<br>incentivi x 20 ragazzi<br>Borse lavoro x 10 ragazzi<br>Mediazione comunitaria                                                                        |
| 12                           | VILLABATE                          | 195.400.000          | Centro polifunzionale (recupero<br>scolastico, lab.: artigianale, musi-<br>cale, teatrale, culinario e attivita'<br>sportive). Serv. minori stranieri<br>Servizio di educativa territoriale<br>Corso per lav. plexigas x 8 ragazzi |
| <b>PROVINCIA DI SIRACUSA</b> |                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13                           | FLORIDIA                           | 156.260.000          | Laboratori: animazione, cul-<br>turale, psicomotorio, orientam/<br>e socializ. al lavoro, sostegno<br>scolastico, tutela ambientale<br>attivita' escursionistiche<br>Servizio di educativa territoriale<br>Sostegno alle famiglie  |
| <b>PROVINCIA DI TRAPANI</b>  |                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14                           | TRAPANI                            | 95.260.000           | Inserimento lavorativo<br>con borse lavoro x 10 ragazzi                                                                                                                                                                            |
|                              | <b>TOTALE</b>                      | <b>2.251.654.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE CAMPANIA E MOLISE ANNO 1997**

|                             | COMUNE                                                    | Contributo         | Attività finanziarie                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVINCIA DI CASERTA</b> |                                                           |                    |                                                                                                                                                                         |
| 1                           | <b>AVERSA</b>                                             | <b>59.500.000</b>  | Centro polifunzionale<br>Segretariato sociale<br>Sostegno alle famiglie<br>Centro ascolto<br>Recupero scolastico<br>Att. ludico-ricr. e spor.                           |
| 2                           | <b>CASAL DI PRINCIPE</b>                                  | <b>138.200.000</b> | Tirocini con borse/lavoro<br>x 20 ragazzi                                                                                                                               |
| 3                           | <b>CASERTA</b>                                            | <b>226.080.000</b> | Centro polifunzionale con lab.<br>(fotografia, smaltatura dei me<br>talli, grafica computerizzata<br>musica computerizzata<br>Tirocini con borse/lavoro<br>x 18 ragazzi |
| 4                           | <b>MARCIANISE</b>                                         | <b>192.800.000</b> | Tirocini con borse/lavoro<br>x 40 ragazzi<br>Attività del tempo libero                                                                                                  |
| <b>PROVINCIA DI NAPOLI</b>  |                                                           |                    |                                                                                                                                                                         |
| 5                           | <b>ACERRA</b>                                             | <b>57.400.000</b>  | Sportello informativo, gruppo<br>ascolto; educativa di strada                                                                                                           |
| 6                           | <b>CASTELLAMMARE<br/>DI STABIA</b><br>p. "percorsi nuovi" | <b>138.200.000</b> | Tirocini con borse/lavoro<br>x 20 ragazzi                                                                                                                               |
| 7                           | <b>ERCOLANO</b>                                           | <b>105.900.000</b> | Tirocini con borse/lavoro<br>x 15 ragazzi                                                                                                                               |
| 8                           | <b>GIUGLIANO</b>                                          | <b>176.000.000</b> | Tirocini con borse/lavoro<br>x 16 ragazzi<br>Formaz. x 15 educat. di strada                                                                                             |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE CAMPANIA E MOLISE ANNO 1997**

|                             |                 |                      |                                       |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| 9                           | NAPOLI          | 469.480.000          | Lab." Immagine e comunicazione"       |
|                             |                 |                      | Tirocini lavorativi x 18 ragazzi      |
|                             |                 |                      | Servizio di educativa territoriale    |
| 10                          | NOLA            | 84.440.000           | Tirocini con borse/lavoro             |
|                             |                 |                      | x 10 ragazzi                          |
| 11                          | OTTAVIANO       | 83.600.000           | Tirocini con borse lavoro             |
|                             |                 |                      | x 10 ragazzi                          |
| 12                          | TORRE DEL GRECO | 83.600.000           | Tirocini con borse/lavoro             |
|                             |                 |                      | x 10 ragazzi                          |
| 13                          | VILLARICCA      | 91.640.000           | Centro polifunzionale                 |
|                             |                 |                      | x 15 ragazzi                          |
|                             |                 |                      | Tirocini con borse lavoro x 4 ragazzi |
| <b>PROVINCIA DI SALERNO</b> |                 |                      |                                       |
| 14                          | ANGRI           | 107.296.000          | Centro diurno polifunzionale          |
|                             |                 |                      | laboratori falegnameria e ce-         |
|                             |                 |                      | ramica, corso di chitarra, att.       |
|                             |                 |                      | ludiche e sportive x 20 ragaz         |
|                             |                 |                      | Formazione operatori                  |
| 15                          | SALERNO         | 74.920.000           | Tirocini con borse/lavoro             |
|                             |                 |                      | x10 ragazzi                           |
| 16                          | SAN VALENTINO   | 83.600.000           | Tirocini con borse/lavoro             |
|                             | TORIO           |                      | x 10 ragazzi                          |
| <b>TOTALE</b>               |                 | <b>2.172.656.000</b> |                                       |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONI PUGLIA E BASILICATA - ANNO 1997**

|                              | COMUNE                   | Contributo  | Attività<br>finanziate                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVINCIA DI BARI</b>     |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                            | ANDRIA<br>p. "peter pan" | 100.000.000 | Servizio di educativa territoriale<br>Formazione operatori                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                            | BARI - CIRC.II           | 38.640.000  | Centro di informazione ed orientamento                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                            | CORATO                   | 70.000.000  | Tirocini formativi con borse lavoro x 7 ragazzi<br>Lavori di utilità sociale<br>x 7 ragazzi                                                                                                                                                                                                          |
| 4                            | MOLA DI BARI             | 123.000.000 | Realizzazione e gestione di una<br>serra floricola con incentivi<br>x 10 ragazzi                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                            | RUVO DI PUGLIA           | 122.735.000 | Laboratorio di falegnameria                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                            | TRANI                    | 89.500.000  | Tirocini formativi con borse lavoro x 10 ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROVINCIA DI BRINDISI</b> |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                            | BRINDISI                 | 200.000.000 | Centro di aggreg. con 8 laboratori<br>Spazio informagiovani-Spazio scuola lavoro<br>Centro per la mediazione                                                                                                                                                                                         |
| 8                            | MESAGNE                  | 482.600.000 | Comunità residenziale x 10 minori<br>Sportello di solidarietà giovanile<br>Servizio di educativa territoriale                                                                                                                                                                                        |
| 9                            | ORIA                     | 67.356.000  | Servizio di educativa territoriale                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10                           | OSTUNI                   | 350.000.000 | Centro di aggregazione<br>Laboratori: legatoria serigrafia e grafica mul-<br>timedial, falegnameria sartoria, piccola ma-<br>nutenzione, giardinaggio, attività espressive<br>sportive, ricreative, soggiorno vacanze<br>Incentivi x 20 ragazzi dei laboratori<br>Servizio di educativa territoriale |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONI PUGLIA E BASILICATA - ANNO 1997**

|    |                             |                      |                                                  |
|----|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 11 | <b>SAN PIETRO VERNOTICO</b> | <b>187.700.000</b>   | Centro Aggreg.Polifunzionale                     |
|    |                             |                      | Centro ascolto                                   |
|    |                             |                      | Gen.Inform. ed orientamento (escl. borse lavoro) |
|    |                             |                      | Laboratorio burattini                            |
|    |                             |                      | Laboratorio multimediale                         |
|    |                             |                      | Attività sportive + campo scuola                 |
|    |                             |                      |                                                  |
|    | <b>PROVINCIA DI FOGGIA</b>  |                      |                                                  |
| 12 | <b>LUCERA</b>               | <b>96.400.000</b>    | Servizio di educativa territoriale               |
|    |                             |                      | Formazione degli operatori                       |
|    |                             |                      |                                                  |
|    | <b>PROVINCIA DI LECCE</b>   |                      |                                                  |
| 13 | <b>ARADEO</b>               | <b>73.240.000</b>    | Servizi socialmente utili                        |
|    |                             |                      | Tirocini formativi con borse lavoro              |
|    |                             |                      | x 10 ragazzi                                     |
|    |                             |                      |                                                  |
| 14 | <b>UGENTO</b>               | <b>156.000.000</b>   | Centro Polifunzionale: recupero scolastico       |
|    |                             |                      | attività sportive, artistico-pittorico, musico-  |
|    |                             |                      | teatrali, corso di fotografia, computer, giard.  |
|    |                             |                      |                                                  |
|    | <b>TOTALE</b>               | <b>2.157.171.000</b> |                                                  |
|    |                             |                      |                                                  |



**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE CALABRIA - ANNO 1997**

|                               | COMUNE               | Contributo  | Attività<br>finanziate                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVINCIA DI CATANZARO</b> |                      |             |                                                                                                                                                                                          |
| 1                             | CATANZARO            | 110.800.000 | Ser. Informaz. e orientamento                                                                                                                                                            |
|                               | p. Jonathan          |             | Recupero scolastico                                                                                                                                                                      |
|                               |                      |             | Tirocini con borse/lavoro x 10 ragazzi                                                                                                                                                   |
| 2                             | CATANZARO            | 70.800.000  | Tirocini con borse/lavoro x 6 ragazzi                                                                                                                                                    |
| <b>PROVINCIA DI COSENZA</b>   |                      |             |                                                                                                                                                                                          |
| 3                             | CELICO               | 148.000.000 | n.3 corsi professionali x 15 ragazzi con borse/lavoro scuola cantiere                                                                                                                    |
|                               | p. "Pianeta ragazzi" |             |                                                                                                                                                                                          |
| 4                             | CORIGLIANO CALABRO   | 95.800.000  | Praticantato in servizi socialmente utili con borse/lavoro x 13 ragazzi                                                                                                                  |
| 5                             | COSENZA              | 106.600.000 | Centro d'incontro x 30 ragazzi (Rec. scolastico, att. manuali ed espressive, sportive e ricreative, att. giardinaggio Servizio informagiovani                                            |
|                               | p. centro "Il Seme"  |             |                                                                                                                                                                                          |
| 6                             | ROSSANO              | 103.000.000 | Centro di aggregazione x 20 adolescenti Laboratorio ceramica e legno Att. sportive e ricreative Formazione n.2 operatori                                                                 |
|                               | p. "Centro incontro" |             |                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROVINCIA DI CROTONE</b>   |                      |             |                                                                                                                                                                                          |
| 7                             | CROTONE              | 167.500.000 | Centro polifunzionale (recupero scolastico, sostegno famiglie, lab. fotografia, att. sportive) Corso acconciatore Corso per lav. metalli preziosi corso di estetica corso di informatica |

**FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 216/91  
REGIONE CALABRIA - ANNO 1997**

|                                     |                    |                      |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                   | CUTRO              | 138.350.000          | Corso arredo pubblico e privato<br>Realizzazione vetrate artistiche                                                                                                              |
| 9                                   | ISOLA CAPO RIZZUTO | 107.340.000          | Tirocini con borse/lavoro x 15 ragazzi<br>Sportello informagiovani                                                                                                               |
| 10                                  | MESORACA           | 105.540.000          | Centro polifunzionale<br>Recupero scolastico x 30 ragazzi<br>Laboratori: falegnameria ed<br>informatico                                                                          |
| <b>PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA</b> |                    |                      |                                                                                                                                                                                  |
| 11                                  | AFRICO             | 206.625.000          | Lab. pittura, creta, tessile, informatico<br>Centro polifunzionale<br>Angolo di socializzazione                                                                                  |
| 12                                  | CITTANOVA          | 126.400.000          | Servizio informagiovani<br>Att. culturali, ludico-sportive,<br>Centro mediazione giovanile<br>Servizio di educativa territoriale                                                 |
| 13                                  | SAN LUCA           | 75.000.000           | Centro di aggregazione<br>Sportello informaz./orientamento                                                                                                                       |
| <b>PROVINCIA DI VIBO VALENTIA</b>   |                    |                      |                                                                                                                                                                                  |
| 14                                  | MILETO             | 279.648.000          | Sportello di orientamento<br>Servizi per minori stranieri<br>Centro polifunz.(att.cult. e sport.<br>Tirocini con borse/lavoro x 20 ragazzi<br>Servizio di educativa territoriale |
| <b>TOTALE</b>                       |                    | <b>1.841.403.000</b> |                                                                                                                                                                                  |

98A2366

## MINISTERO DELL'INTERNO

## Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.24120.XV.J(1478) del 25 febbraio 1998 il manufatto esplosivo denominato «Corpo bomba blu 109/B Penetrator (BA109) P/N V35743.00», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o importare dalla società Lockheed Martin Electronics & Missiles - Orlando - Florida (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 2ª categoria, gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con n. O.N.U. 0034, I.I.D.

98A2370

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

## Cambi del giorno 23 marzo 1998

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dollaro USA .....         | 1801,25 |
| ECU .....                 | 1956,70 |
| Marco tedesco .....       | 984,56  |
| Franco francese .....     | 293,77  |
| Lira sterlina .....       | 3019,62 |
| Fiorino olandese .....    | 873,55  |
| Franco belga .....        | 47,734  |
| Peseta spagnola .....     | 11,612  |
| Corona danese .....       | 258,30  |
| Lira irlandese .....      | 2475,46 |
| Dracma greca .....        | 5,608   |
| Escudo portoghese .....   | 9,619   |
| Dollaro canadese .....    | 1272,43 |
| Yen giapponese .....      | 13,791  |
| Franco svizzero .....     | 1205,66 |
| Scellino austriaco .....  | 139,95  |
| Corona norvegese .....    | 238,17  |
| Corona svedese .....      | 226,46  |
| Marco finlandese .....    | 324,35  |
| Dollaro australiano ..... | 1200,71 |

98A2474

## MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio  
del prodotto medicinale per uso veterinario «Ampidietan»

Decreto n. 7 del 7 febbraio 1998

Premiscela per alimenti medicamentosi: AMPIDIETAN.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Franvet S.A. - Segré (Francia).

Modifiche apportate: denominazione: la premiscela per alimenti medicamentosi è ora denominata «Amplital-Vet Premix».

Titolare A.I.C. Nuovo titolare A.I.C.: Dox - AL Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la premiscela per alimenti medicamentosi suddetta è ora prodotta, controllata e confezionata presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Correzzana (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102497029;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102497017.

98A2411

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio  
del prodotto medicinale per uso veterinario «Trimediazine  
15 Premix».

Decreto n. 8 del 7 febbraio 1998

Premiscela per alimenti medicamentosi: TRIMEDIAZINE 15 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Vetequinol U.K. Ltd - Bicester (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Dox-Al Italia S.p.a. Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Modifiche apportate: produttore: la premiscela suddetta è ora prodotta, controllata e confezionata presso lo stabilimento Dox-Al Italia - Sulbiate Superiore (Milano), via Biffi, 20.

Confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio delle confezioni sottoindicate:

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102496027;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102496039.

Alla confezione sacchetto da 2 kg già in commercio viene ora attribuito il numero di A.I.C. 102496015.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2412

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Gelliprim orale»***Decreto n. 9 del 16 febbraio 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPRIM ORALE, soluzione orale, registrazione n. 24830/D, confezioni:

- flacone da 100 ml per volatili e conigli;
- flacone da 500 ml per bovini, ovini, suini ed equini;
- flacone da 1000 ml per bovini, ovini, suini ed equini;
- flacone da 500 ml per volatili e conigli.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: specie di destinazione: vengono ora riunificate/armonizzate, per le diverse confezioni, le specie di destinazione della specialità.

Nuove confezioni: in sostituzione della confezione flacone da 100 ml, è autorizzata l'immissione in commercio delle confezioni:

- tanica da 5 lt, A.I.C. n. 102074073;
- tanica da 10 lt, A.I.C. n. 102074085.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già autorizzare che restano in commercio vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

- flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102074046;
- flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 102074010.

I lotti già prodotti, delle confezioni: flacone da 500 ml e da 1000 ml, e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio sino alla scadenza indicata in etichetta.

Revoca: contestualmente viene revocata, in seguito a rinuncia della società interessata, la confezione flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti, della confezione revocata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2413****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Euthatal»***Decreto n. 10 del 16 febbraio 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario EUTHATAL (pentobarbitone sodico) per cani, gatti e piccoli animali.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux Limited Harlow - Essex (England) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. - con sede legale in Milano, codice fiscale 05995030151.

Produttore: Grampian Pharmaceuticals - Dundee - Scotland.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

- flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102335015.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: pentobarbitone sodico 20 g;  
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: l'«Euthatal» è indicato per l'eutanasia rapida ed indolore di cani, gatti ed altri animali.

Specie di destinazione: cani, gatti e piccoli animali.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2414****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Intertocina»***Decreto n. 11 del 16 febbraio 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario INTERTOCINA, confezioni: 1 flaconi da 5 ml, 5 flaconi da 5 ml e 1 flacone da 50 ml - registrazione n. 24631.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate: tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono zero.

Nuove confezioni:

- scatola da un flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101879094.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già autorizzate vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

- scatola da 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 101879017;
- scatola da 5 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 101879070;
- scatola da 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101879031.

I lotti già prodotti delle confezioni suddette e contraddistinti dai numeri di registrazione e con i tempi di sospensione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2415****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Oxytetrin aerosol».***Decreto n. 13 del 16 febbraio 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario OXYTETRIN AEROSOL (ossitetraciclina cloridrato), per bovini, ovi-caprini, suini ed equini.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine 2/B - codice fiscale 0096834032.

Produttore: Officina farmaceutica Norbrook Laboratories Ltd Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- bomboletta pressurizzata da 140 g, A.I.C. n. 102305012.

Composizione qualitativa e quantitativa: 1 ml di prodotto contiene:

- principio attivo: ossitetraciclina cloridrato 32,1 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovi-caprini, suini ed equini.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per la terapia delle seguenti patologie:

dermatiti del dito bovino (dermatite digitale, interdigitale e verrucosa) e come terapia di sostegno delle complicanze del flemmone interdigitale (c.d. zoppine);

affezioni cutanee del dito ovino volgarmente identificate come pedaina o foot-rot, ma riconducibili più correttamente alle dermatiti digitali e interdigitali;

infezioni da ferite e dermatiti in genere degli animali domestici;

medicazione di ferite chirurgiche quali la caudotomia, la castrazione ecc. e medicazione del cordone ombelicale.

Validità: 2 anni.

Tempo di attesa: per carne e latte: zero.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2416**

### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali per uso veterinario «Program compresse» e «Program sospensione orale».**

*Decreto n. 14 del 16 febbraio 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRAM compresse e PROGRAM sospensione orale, A.I.C. n. 100098.

Titolare A.I.C.: ditta Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5 - codice fiscale 02384400129.

Modifica apportata: officina di produzione: la specialità medicinale suddetta è ora prodotta, controllata e confezionata anche presso l'officina Novartis Santé Animale S.A. di Huningue (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2417

### **Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari immunologici**

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti interessati sull'avvenuto espletamento delle procedure di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 66/1993 relative alle specialità medicinali veterinarie ad azione immunologica registrate prima del 19 febbraio 1993, data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.

Si rammenta a tal proposito che con la circolare n. 6 del 1° aprile 1994, il Ministero della sanità aveva diramato tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari al fine di consentire alle aziende interessate di inoltrare le domande di rinnovo ed i relativi dossier entro i termini e con le modalità stabiliti dalle normative nazionale e comunitaria. Si sottolinea, infatti, che la revisione dei medicinali veterinari ad azione immunologica è stata condotta contemporaneamente a livello nazionale ed a livello comunitario con tempi parzialmente sovrapponibili secondo quanto stabilito nel calendario definito dal Comitato dei medicinali veterinari (CVMP) ed allegato alla suddetta circolare. I Paesi membri dell'Unione europea hanno individuato il 1° aprile 1998 come data limite per la conclusione armonizzata del processo di revisione dei medicinali veterinari immunologici.

Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, avvalendosi della collaborazione di carattere tecnico-scientifico della Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario, ha provveduto ad esaminare le domande di rinnovo e le relative documentazioni di tecnica farmaceutica, di sicurezza e di efficacia dei singoli prodotti, presentate dalle aziende interessate. Tale esame è stato completato entro dicembre 1997, secondo quanto previsto dalla norma nazionale, con l'espressione di diverse tipologie di pareri (favorevole, favorevole condizionato e sospensivo).

Pertanto, nelle more della predisposizione e pubblicazione dell'elenco di medicinali veterinari immunologici che hanno superato la procedura di rinnovo con esito favorevole, si forniscono alle aziende interessate le seguenti indicazioni di carattere generale.

1. Tutte le specialità medicinali ad azione immunologica per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo entro la data del 31 dicembre 1995, termine stabilito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 66/1993, ovvero tutte le specialità medicinali ad azione immunologica per le quali sono state presentate domande di rinnovo entro il 31 dicembre 1995, ma non è stato poi inviato alcun dossier di revisione entro i termini previsti dal calendario allegato alla circolare n. 6 del 1° aprile 1994, saranno considerate come rinunciate e come tali non possono più essere mantenute in commercio a partire dal 1° gennaio 1998.

2. Tutte le specialità medicinali ad azione immunologica per le quali è stata presentata domanda di rinnovo, corredata dalla relativa documentazione di tecnica-farmaceutica, di sicurezza e di efficacia, entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 66/1993 e per le quali la Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario ha espresso parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, non possono più essere mantenute in commercio a partire dal 1° gennaio 1998.

3. Tutte le specialità medicinali ad azione immunologica per le quali è stata presentata domanda di rinnovo, corredata dalla relativa documentazione di tecnica-farmaceutica, di sicurezza e di efficacia, entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 66/1993 e per le quali la Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario ha espresso parere favorevole condizionato o sospensivo al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, possono rimanere in commercio con gli stampati già approvati da questo Ministero fino al 1° aprile 1998. A tal proposito si invitano le aziende interessate a voler ottemperare a tutte le richieste effettuate dalla Commissione sopracitata e dallo scrivente Dipartimento nel più breve tempo possibile, in modo da consentire l'adozione di un parere definitivo entro la data del 1° aprile 1998. Qualora i chiarimenti richiesti non dovessero pervenire allo scrivente Dipartimento, i medicinali veterinari in questione non potranno più essere legittimamente mantenuti in commercio successivamente al 1° aprile 1998.

4. Le specialità medicinali ad azione immunologica per le quali la Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario ha già espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, possono essere mantenute in commercio, con gli stampati già approvati da questo Ministero, fino all'emanazione dei singoli decreti di rinnovo.

Al fine di emanare tali decreti, l'ufficio avvierà la fase conclusiva della procedura, nell'ambito della quale richiederà alle aziende interessate gli atti necessari per la definizione dell'iter autorizzativo.

98A2393

## **MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE**

### **Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, relativamente agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Brescia il giorno 10 dicembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di disciplinare di produzione dei vini  
a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»*

**Art. 1.**

La denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Capriano del Colle» bianco o Trebbiano;

«Capriano del Colle» rosso;

«Capriano del Colle» frizzante, limitatamente alla tipologia bianco o Trebbiano;

«Capriano del Colle» novello, limitatamente alla tipologia rosso;

«Capriano del Colle» riserva.

**Art. 2.**

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello e «Capriano del Colle» riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese, minimo 40%;

Marzemino (localmente denominato Berzaminio) minimo 35%;

Barbera, minimo 3%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni Merlot e Incrocio Terzi n. 1 presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» bianco o Trebbiano e «Capriano del Colle» frizzante devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano di Soave, localmente denominato anche Trebbiano Veronese o Trebbiano di Lugana, e/o Trebbiano di Toscana per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

**Art. 3.**

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale, in provincia di Brescia.

Tale zona è così delimitata: «partendo dalla strada statale Brescia-Quinzano in località Fenili Belasi, il limite segue la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98 (km 10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle; costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87. Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero. Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina Monte Santo, la careccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo Cascina Ortigara e attraversando le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilli. Da Cascina Gilli prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località La Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione».

**Art. 4.**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona esposizione su terreni prevalentemente argillosi generalmente poveri di calcare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli di tipo tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.000 calcolati sul sesto d'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura: è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invasatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 12,5 tonnellate per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» ad eccezione della tipologia «Capriano del Colle» riserva per la quale detta produzione non deve superare 10,0 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» nelle tipologie bianco o Trebbiano, rosso, frizzante e novello devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5% vol.; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettoltri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Brescia.

**Art. 5.**

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.

È tuttavia in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano richiesta, e che già effettuavano dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, l'effettuazione di tali operazioni anche nell'intero territorio amministrativo dei comuni limitrofi a quelli indicati nel comma precedente a condizione che sia dimostrata la tradizionalità delle stesse.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» può essere designato con la qualificazione «novello» a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Il vino «Capriano del Colle» con la menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, possibile anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello, «Capriano del Colle» riserva è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine. Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore.

#### Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Capriano del Colle» bianco o Trebbiano:

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli;  
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;  
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto secco netto minimo 16,0 g/l.

«Capriano del Colle» bianco o Trebbiano, tipologia frizzante:

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli;  
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;  
sapore: fresco, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Capriano del Colle» rosso:

colore: rosso rubino;  
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;  
sapore: sapido, asciutto, armonico, con eventuale percezione di legno;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Capriano del Colle» novello:

colore: rosso con riflessi violacei;  
profumo: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;  
sapore: fresco, rotondo, equilibrato;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Capriano del Colle» riserva:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;  
profumo: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;  
sapore: fine asciutto, vellutato eventualmente con percezione di legno derivante dall'affinamento in botte;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di ori-

gine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

#### Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Brescia.

In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» l'indicazione bianco o Trebbiano è facoltativa.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome «Capriano del Colle». In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» ma non inferiori alla metà della stessa.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

#### Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietato l'uso del tappo a corona.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» riserva deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro, con tappo di sughero, di capacità compresa tra 0,375 e 3,0 litri.

Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

98A2369

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Terenplast società cooperativa a r.l., in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo, e sostituzione del commissario liquidatore.**

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 4 marzo 1998 il dott. Carlo Grassi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Terenplast società cooperativa a r.l., con sede in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 gennaio 1996 in sostituzione del dott. Luigi Gallo, deceduto.

98A2364

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata «Giustizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e sostituzione del commissario liquidatore.**

Con decreto direttoriale 4 marzo 1998 il dott. Carlo Grassi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata «Giustizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 marzo 1996, in sostituzione del dott. Luigi Gallo, deceduto.

98A2365

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 2 dicembre 1994 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per i farmaci II fase, a seguito del decreto ministeriale 30 ottobre 1996, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1996.**

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1998, n. 397 è stata affidata al Consorzio malattie rare Co.Ma.R., Pomezia (Roma) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 9 «Aspetti genetici, biochimici, diagnostici e terapeutici delle malattie rare» per un importo complessivo di 3.300 milioni di lire — di cui 3.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 300 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitoli tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A2367

**Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1996.**

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1997, n. 1077 è stata affidata alla Fisia italmimpianti S.p.a., Cascine Vica Rivoli, Torino (già Fisia Fiat Impresit sistemi ambientali S.p.a.) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 16 «Sistema sussidiario per la potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano in situazioni di emergenza» per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire — di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolo tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A2368

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare: H01A «idraulica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

98A2410

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 0 0 0 6 9 0 9 8 \*

L. 1.500